ត្តស្ត្រាឡា មន្តអាធា

LEGGE REGIONALE

Norme per la disciplina dell'attività venatoria, la tutela e programmazione delle risorse faunistico-ambientali

Testo Approvato dal Consiglio regionale.

Testo proposto dalla Commissione.

1

Il Consiglio regionale ha approvato la seguente legge :

TITOLO I (Ganoralità

Art. 1 (Finalità della legge

- 1. Con la presente legge la Regione Puglia, in atturzione della vigente normativa statale e committavia, si propone di gestire in modo programmato le proprie risorse faunistico-ambientali ed in particolare di:
- 1) proteggere ed incrementare la fauna selvatica;
- 2) regolamentare l'esercizio venatorio sull'intero territorio regionale;
- 3) salvaguardare le coltivazioni agricole e gli allevamenti;
- 4) promiovere studi e indagini di interesse faunistico-ambientale, con particola Te riguardo per lo sviluppo delle conoscenze della selvaggina;
- 5) valorizzare gli aspetti ricreativi, culturali e umistici collegati all'esercizio venatorio purchè atti a favorire un rapporto otticale unno-ambiente-terri torio;
- 6) tutelare, migliorare e/o ripristimare gli ambienti che presentano interrese sot to l'aspetto faunistico-venetorio, naturalistico ed ecologico;
- . 7) accrescere le disponibilità nazionali di alimenti proteici, derivanti call'allevamento delle specie di selvaggina.
  - .8) disciplinare la utilizzazione di quei territori che presentano parti colare interesse sotto l'aspetto faunistico venatorio, naturalistico ed ambientale;
  - assicurare la difesa Celle acque, Cell'aria, Cel terreno Call'inquinamento, onde consentire una maggiore presenza Gella fauna selvatica sul territorio.

Art. 1

Idem.

(Tetela del parrimonio fomistico - Especirio venstorio)

1. Il patrimordo faunistico, costituito dalla specie viventi, stabilmente o l'atemperande ente, allo resto di naturale libertà, dalla loro qua e dai loro sidi, i patrimordo indispenibile dello Stato e come tale è tutelato e protet to, anche quale bone a bientale, dalla presente legge nell'interesse dell'in decre commità.

2. La tutele non si estende alle talpe, ai ratti, si topi propriemente dettige afle arvicole o organismi.

3. Sono particolarmente protette le seguenti specie: a qui i le, vulturidi, qui fo reale, istrice, cicegna, gru, fenicottero, cigno, lupo, erso, foca monaca, stambecco, camescio d'Abrozzo, lentra, getto selvatico, gallina pratoiola, caprio le garganico, nonchè quelle aspecie di cui la Regiona, ai sensi dell'art. 35, vie ti l'abbattimento o la cattura.

4. Ai fini ddi precedenti commi, il territorio regionale è sottoposto al regime di caccia controllata; l'esercizio venatorio, inteso quale sano utilizzo del tempo libero, è ivi consentito con le modalità e i limiti previsti dagli articoli della presente legge.

/ 2. La tutela non si es

mente detti e alle

Idem.

3. Idem.

4. Idem.

### 

# Art. 3 (Esercizio delle funzioni amministrative)

- 1. Le funcioni di indirizzo, coordinamento, vigilanza e controllo nello materie di cui alla presente legge sono esercitate dalla Regione, previa acquisizione del parere degli Inti delegati; detti pareri devono essere espressi nel termine di trenta giorni dalla richiesta.
- 2. Le fun ioni amministrative nelle materie di cui alla presente legge, fatta eccezione per quelle riservate allo Stato o per quelle che la presente legge espressamente riserva alla Regione o delega ai Comuni, sono delegate alle Province territo rialmente competenti che istituiscono, per esercitarle, appositi uffici.
- di coordinamento, 3. La Giunta regionale esercita le funzioni/di vigilanza e controllo in ordine all'esercizio delle funzioni delegate tramite gli Uffici dell'Assessorato competente in materia di Caccia.
- 4. Gli Enti delegati trasmettono annualmente alla Giunta regionale, ai fini degli  $\underline{\underline{a}}$  dempimenti di cui alla legge regionale 30/5/1977 n.17 e successive modificazioni,  $\underline{\underline{u}}$  na relazione contenente i risultati economici e finanziari conseguiti nell'esercizio delle funzioni delegate nonche il rendiconto documentato delle somme erogate.
- 5. Qualora gli Enti delegati risultino inadempienti nell'esercizio di una o più fun zioni ad essi delegate ai sensi della presente lerge al termine di novanta giorni dal formale sollecito da parte della Regione, dette funzioni sono esercitate dalla Giunta regionale. In caso di grave violazione delle leggi e direttive regionali, ovvero di ripetuta inadempienza la Regione, con propria legge, revoca una o più funzioni delegate, nel rispetto di quanto dispone l'art.64 dello Statuto regionale, an de nei confronti di singoli Enti delegati; in questo caso la Giunta regionale, nelle more dell'approvazione della legge di revoca della delega esercita commque il potere sostitutivo.
- 4. Gli Enti delegati devono, nella emissione degli atti, fare espressa menzione della delega. Gli atti assunti nell'esercizio delle funzioni delegate, resi esecutivi come per legge, hanno carattere definitivo e sono pubblicati nel Bollettino Ufficia le della Regione.



- 1. La Regione e le Province, nell'esercizio delle funzioni concernenti le materie di cui alla presente legge, si avvalgono, rispettivamente,della consulenza, proposte e/o pareri della Consulta regionale per la tutela faunistico-ambientale e delle Consulte provinciali per la tutela faunistico-ambientale, di cui di suo cessivi artt. 5 e6.
- 2. La Regione e le Province possono avvalorsi, altresi, della consulenza, proposte e/o pareri dell'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina, nonchè della collaborazione di altri Enti, Organismi, Istituti specializzati di studio e di ri Cerca, ivi comprese la Associazioni venatorie, naturalistiche e protezionisti he presenti nel Comitato Tecnico Nazionale Venatorio di cui al D.P.C.M. 3.6.1971 e successive integrazioni e le Associazioni professionali e sindacali degli imprenditori e dei lavoratori agricoli presenti nel predetto Comitato.
- 3. I pareri dell'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina si intendo no obbligatori nei casi in cui la presente legge e/o la normativa statale in materia di caccia ne prevedono l'acquisizione.

PLECIA STATE

Ide

1 C. 110

ATL. )

Eparamovanta giorni dall'entrata in vigoro della presente leggo, con Decre del residente della Gionta regionale, sulla base delle designazioni c/o re vode dei Vari Organismi, è istituita la Consulta regionale per la totela fau mandro-ambientalo.

La Consulta ha sede presso gli Uffici della Regione.

3. la Consulta è così c sposta:

- al dall'Assessore regionale competente un cateria di caccio; che la presiede: ::
- b) dà tre:consigniemi:: gionali eletti dal Consiglio regionale con scheda limi
- i de un reppresentanto per ciascuna Amministrazione provinciale, scelto fra i consiglieri provinciali in carica;
- da un rappresentante per ciascuna Associazione venatorio operante a livello regionale e presente nel Comitato Tecnico Nazionale Venatorio, designato dal le stesso a livello regionalo;
- e) da un representante per ciascuna Organizzazione professionale degli impren ditori agricoli e per ciascuna Organizzazione sindacale dei lavoratori agri coli, operanti a livello regionale e presenti nel Comitato Tetnico Naziona le Venatorio, designati dalle stesse a livello regionale;
- f) da un rappresentante per ciascun Ente e Associazione naturalistica e protezionistica, operante a livello regionale e presente nel Comitato Tecnico Nazionale Venatorio, designato dai predetti Organismi a livello regionale;
  - g) da un rappresentante dell'Ente Nazionale Cinofili Italiani, designato dello > Stesso a livello regionale;
  - h) da un rappresentante dei Commis designato dalla delegazione regionale del LANCE:
  - i) da un rappresentante delle Commità Montane, designato dalla delegazione re gionale dell'UNCEM;
  - da un esperto in zoologia, designato dall'Università degli Studi di Bari Fra i propri docenti universitari;
  - m) da un esperto in ecologia designato dall'Università Gegli Studi di Bari fra i propri Gocenni universitari:
  - n) da un esperto in fitopatologia ed entonologia, designato dall'Università degli StudidiBeri fra i propri dotenti universitari;
  - da un esperto in botanica, designato dall'Università degli Studi di Bari fra i propri docenti universitari;
  - -p) del responsabile dell'Osemivatorio Fauristico Regionale di cui all'art.23 della presente legge;
  - q) dal responsabile dell'azienda regionale per l'equilibrio faunistico;
  - r) da un rappresentante dell'Ispettorato regionale delle Foreste.
- 4. La Consulta elegge nel suo seno un Vice Presidente, scelto fra i nembri di cui alla lettera b), che esercita le funzioni di Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
- 5. Le fungioni di segretario sono svolte da un funzionario regionale desi unato dall'Atsessore regionale corpetente in materia di caccia.

֏

Tomorous Consiliera Francisco de Come.

### (serve art. 5)

- 6. La durata in carica dei membri della Consulta è di cinque a ferma.
- 7. La Consulta si riunisce in via ordinaria, su convectione meno una volta ogni tre mesi, o su richiesta al Presidente di dei suoi componenti.
- 8. Le riunioni della Consulta sono convocate in prima e secon In seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il ti.
- 9. Ai membri della Consulta sono dovuti gli emplumenti di cui nale 12/8/1951 n. 45.
- 10 Le designazioni devono pervenire entro trenta giorni dalla cazione della richiesta; trascorso detto termine il Presidente gionale provvede ad istituire la Consulta tenendo conto delle pervenute.
- 11. Su richiesta dell'Assessore regionale competente in intersa sa nelle sue funzioni di Presidente della Consulta, gli issessi tenti e/o il Presidente del Consiglio regionale autorizzano la singole sedute della Consulta di funzionari regionali documente della Consulta di funzionari regionali documente per la trattazione di questioni specifiche.
- 42. La Consulta, quale organo termico-consultivo della Regionativati e formula proposte in relazione all'attività della di uni all'art. 1 della presente legge. In particolare si di concernenti:
- 1) legislazione venatoria regionale, relativa regolamentazione, ve regionali di indirizzo e coordinamento, calendario venatoria
- 2) carta faunistica regionale;
- 3) regolamentazione e direttive in materia di vigilanza venitori
- 4) piani, programai e progetti regionali di intervento in rate bientale:
- 5) direttive e regolamentazione per il rilascio dei certificatione all'esercizio venatorio;
- 6) iniziative tese al miglioramento dell'educazione fauna.

  lo sviluppo di strutture del tempo libero collegate al secon
- 7) studi ed accertamenti sulla funzionalità tecnico tauni territorio, anche attraverso contatti con le Regioni in
- 8) regolamentazione dell'uso in agricoltura di sostanza chi promettere la sopravvivenza della fauna selvatica proper

Fruste Pora reque untime Lecers

(<u>reger art. 5</u>)

alterarne gli ambienti;

- o) studio ed accertamento delle risorse della Regione in capporto all'attivatà venatoria e alla tutela fauristico-ambientale;
- 10) direttive e regolamentazione per la gestione sociale del territorio, per il regime di caccia programata e controllara, per gli indemnizzi dei danni alle colture agricole e agli allevamenti provocati dalla selvaggina e dalle attivi tà venatorie.

T al

1000

Sand Same

#### <u>։ - ը. 6</u>

(Consulte provinciali per la tutola faunistico-embigotale)

1. Entro noventa giorni dell'entrata in vigore della presente legge, in strarioni provinciali, sulla base delle designazioni e/o revoche deliveri oriani istituisseno le Corsulte provinciali per la totala fauristico-emblement.

- 2. Le Consulte, so richiesta degli Enti delegati, esprimono pareri mudicali de formulano proposte nelle ratorie di cui alla presente legge.
- 3, le Consulte hanne sede presso gli uffici dell'Amministrazione provinciale territorialmente competente.
- .4. Cizscuna Commulta è così composta:
- a) da un rappresentante dell'Aministrazione scelto fra i consiglieri pravincia li in carica, che la preside;
- b) da tre consiglieri provinciali, eletti dal Consiglio provinciale con ischeda limitata a un nominativo;
- c) de un repormientante per ciscuns Associazione veneroria optimità e divello regionale e presente nel Comitato Tecnico Nazionale Venerorio, destanto del le stesse e livello provinciale;
- d) da un rappresentante per ciascuna Organizzazione professionale degli imprenditori agriculi e per ciascuna Organizzazione sindatale dei lascratori agriculi, operanti a livello regionale e presenti sel tunicato Tecnico Nazionale Venatorio, designati delle stesse a livello proprietale.
- e) da un rappresentante per ciascun pate e assurir iona naturalistica e protezionistica, operante a livello regionale e presente a livel lo provinciale, purche inseriti nel Compato regnico Nazionale Venatorio, designato dai predetti Organismi a livello provinciale;
- f) da un rappresentante dei Comuni, designaro dalla delegazione regionale dell'ANCI;
- g, da un rappresentante delle Comunità Montage, que esistenti nel territorio provinciale in questione; designato delle delegazione regionale dell'UNCEM;
- h) da tre docenti di scienze naturali di scienze agrarie, eletti dal ... Consiglio provinciale con scheda limitata a un nominativo.
- 5. Ciascuna Consulta elegge tra i suoi membri il Vice Presidente, che esercita le funzioni del Presidente in caso di Sua assenza o impedimento.
- 6. le funzioni di segretario di ciascuna Consulta conquesvelte da un funzionario della Provincia designato dal rispettivo Presidente della Giunta Provinciale.
- La durata in cerica dei membri di ciascuna Consulta è di cinque anni, salvo riconferma.
- 8. Ciascuna Consulta si riunisce in via ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi, o su richiesta al Presidente di almeno un terzo dei suoi componenti.
- 9. Le riunioni di ciascona Consulta sono convocate in prima e seconda convocazione. En seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti.
- 10. Al membri di ciscuna Consulta sono divuti, a carico della rispettiva Aministra fino zione Provinciale, esclumenti parificati a quelli di cui alla legge regionale 12.50.

11. Le designazioni devono pervenire entro trenta giorni dalla data della solli cazione della richiesta; trascorso detto termine ciscun Presidente di proministra ne provinciale provvede ad istituire la Consulta tenuto conto colle solle designa ni pervenute.

12. I pareri che le Consulte esprimono ai sensi della presente lenge devino escrimotivati.

13. Su richiesta dei Presidenti delle Consulte, gli Assessori regionali soccessori della consulta dei Presidente del Consiglio regionale autorizzano la pertecipazione a sin de sedute della Consulta di funzionari regionali dotati di perticolari consettati con la trattazione di questioni specifiche.

Commence Conscious Sermanente

SAGARAGE WITH - TOWN

### Art. 7 (Attività di promozione)

- 1. La Regione promuove la collaborazione della scuola, delle Organizzation sociali, culturali, venatorie, naturalistiche e protezionistiche der dere la conoscenza delle risorse faunistico-ambientali e i modi della lum tutela e razionale gestione.
- 2. Le Organizzazioni venatorie, naturalistiche e protezionistiche di si siderani riconosciute agli effetti del presente articolo sono quella regionale di cui all'art. 5; per quel che riguarda zazioni sociali e culturali, si considerano riconosciute quelle confenut un elenco che la Giunta regionale è tenuta a deliberare entro 90 arosdi entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle Consiliati permanenti competenti in materia caccia e ambiente.
- 3. Ai fini di cui al primo comma la Giunta regionale pub crocambuti, fino ad un massimo dell'80% della spesa ritenura appressi Organizzazioni sociali, culturali, venatorie, nafuralistiche nistiche sulla base di programmi specifici finalizzati alla rene di una maggiore tutela faunistico-ambientale e di una razione dell'attività venatoria.
- 4. Ai fini della concessione dei predetti contributi le organi teressate devono dimostrare di essere rette da statuti coeren nalità del presente articolo, essere regolate da ordinarento cratico e indicare la propria sede sociale.

. .

#### THOLO IN

(Programmazione territoriala, Zone faunistico-ambienzali)

## (Carta \*fauristica\* regionale)

- 1. Il Consiglio regionale, entro un anno dall'entrata in vigore dalla presente legge adotta, su proposta della Giunta regionale, la Carta faunistica regionale.
- 2. La Carta deve, fra l'altro, evidenziare:
- a) gli achiti protetti, comunque istituiti;
- b) i biotipi di particolare interesse per la sosta e la riproduzione delle in a gole specie; con particolare riguardo per quelle migratrici;
- c) le zone di notevole interesse turistico, ove è necessario vietare la caccia e quelle ove sia graficamente possibile rilevare altri divieti di caccia;
- d) le zone più idonee per condizioni ambientali alla naturale riproduzione seelle specie selvatiche;
- e) la consistenza e distribuzione della fauna sul territorio;
- f) la fisionomia vegetazionale e pedologica dei territori di particolare interes
- g) la vocazione faunistica del territorio.
- 3. Îl rilevamento grafico è effettuato su carte dell'Istituto Cartografico Militare scala 1:25.000.
- 4. La Carta è periodicamente aggiornata. Essa costituisce il documento base per la predisposizione e l'aggiornamento dei piani di cui all'art. 9 nonchè per tutte le azioni di ripopolamento.
- 5. La Carta è elaborata tramite la collaborazione di un Comitato Tecnico Regiona, le nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale entro 60 giorni dal l'entrata in vigore della presente legge e così composto:
- a) un funzionario cesignato dall'Assessore regionale competente in materia di cac cia, che lo coordina;
- b) un docente a livello universitario in scienze agroforestali, designato dall'Uni versità degli Studi di Bari;
- c) un docente a livello universitario in scienze geografiche, designato dall'Uni versità degli Studi di Lecce;
- d) un docente a livello universitario in scienze zoologiche e/o ormitologiche, de signato dall'Università degli Studi di Bari;
- e) un ricercatore in materie attinenti la tutela ambientale, designato dal C.N.R. a livello regionale;
- f) tre tecnici in materie attinenti la tutela faunistico-ambientale, nominati dal Consiglio regionale con scheda limitata ad un nominativo;
- g) un tecnico in materie attinenti la tutela faunistico-ambientale, designato da ciascuna Amministrazione Provinciale.

ALU. O

Idem.

Say in ale delle Suglar.

Art. 9

1. In materia faunistico-ambientale il Chai de la approva, su proposta della Giunta regionale e sulla base di vena de la approva di actuazione, formati o Communia Montane, plantane della compania di actuazione, accisolanzoli, se approva sull'are. 10.

i digestione delle zone faunistico-

ο la devote interesse turistico ove è πecessario

no de de incentivi in favore dei proprietari e conduttori dei coli associati, che si impegnano al ripristino e alla salva de della produzione della selvaggina, utilizzando produtti

o l'un summa individuati dalla Regione e che si impegnano, altre vare dome di agracoltura biologica;

zazione di iniziative per la difesa, crazione e/o ripristino di bio di b

identiliumione delle specie di selvaggina dan vimpiegare nei ripopolamen di individuazione delle percentuali minime e massime relative, in rapporto polamialità venatorie dei terreni interessati;

ricalificazione delle specie e dei relativi habitat da proteggere in manie .

licalire, in periodi di sosta, nicificazione e svermamento;

della flora tipica, rara o in via di estinzione e dei relativi habi

determinazione dei criteri per l'attività di vigilanza, in maniera che il combino del personale di vigilanza non sia inferiore a una unità di vigilan il 1.500 ettari di territorio agro-forestale nelle zone commone protette, a lità di vigilanza ogni 5.000 ettari di territorio agro-forestale nelle zone e ll'esercizio venatorio, a una unità di vigilanza egni 1.000 ettari nelle cui all'art.13:-.

indicazione e l'attribuzione, con le relative priorità,dei mezzi finanziari renti per la realizzazione degli obiettivi contenuti nei singoli piani e pro -Tdam :

### (segue art. 9)

- 3. Il Piano regionale ha durata triennale.
- 4. Sei mesi prima della scadenza il Consiglio regionale, su proposta della Giun ta regionale, approva il piano valevole per il triesnio successivo.

Total Street vegue intelier Com

Art. 10

(Arce faunistico-venatorie e per il riequilibrio ambientale)

- 1. Allo scopo di conservare l'ambiente naturale, di consentire la razionale se stione delle risorse faunistiche e di disciplinare l'esercizio Menatorio, il territorio regionale è suddiviso, con apposita deliberazione della Giunta regionale, in aree omogenee faunistico-venatorie e per il riequilibrio ambientale a secondo/che trattasi di territori di collina e montagna o di pianura, sulla ba se di quanto indicato dalla Carta faunistica regionale di cui al precedente art.
- 2. All'interno delle suddette aree, nel rispetto delle indicazioni contenute mei piàni di cui al precedente articolo, sono in viduate:
- prone di protezione (Casi di protezione e Zone di ripopolamento e cattura);
- b) zone per la gestione sociale dell'esercitio venatorio;
- c) zene destinate alla costituzione di Centri pubblici per la produzione di sel
- d) zobe destinate alla costituzione di Centri privati per la produzione di sel
- e) zone di addestramento cari;
- [f] aziende faunistico-venatorie;
- g) zone umide.
- 3. We aree di cui ai precedenti punti a) e c) non possono essere inferiori al, 12,500 e superiori al 25% del territorio agro-forestale totale provinciale.
- 4. l'individuazione del perimetro di ciascuna delle zone di cui ai punti a), c), d) è à deve risultare dall'aggiunta all'area della zona in questione di una congrua l'ascia di rispetto entro cui è vietata ogni forma di esercizio venatorio.
- S. La deliberazione che determina il perimetro delle aree di vincolare discuisal le precedenti lebtere al elc) el pubblicata all'albo dei Comuni in cui ricadono i terfenti da vincolare e notificata secondo le norme del Codice di procedura civile ai proprietara dei terreni.
- 6. Avverso tale deliberazione può essere proposta opposizione, entro 60 giorni dalla notificazione della deliberazione, al Presidente dell'Ente che ha delibera to.
- il consenso di un numero di pr-oprietari 7. Decorso il suddetto termine, ove sussiste tale da rappresentare almeno i 2/3 della superficie complessiva su cuivintende costituire la zona, la Regione provvede in merito alla costituzione decidendo anche sulle opposizioni presentate e schilisce, con lo stesso provvedimento, le misure necessarie ad assicurare una spriedre sorveglianza delle zone medesime.
- In Il consenso si ritiene validamente accordato nel caso in cui non sia stata presentate formale opposizione.

i. idem.

2. All'interno della contenute nei organia

- a) casi di proteza
- b) zone di ripopolar
- c) zone per la gest
- d) zone destinate a... duzione di sellore
- e) zone destin**ate :** duzione di selvar
- f) zone di addestrem
- g) aziende faunistic
- h) zone umide. 🎠
- 3. Le aree di cui ai presi inferiori al 12,5% a sui totale provinciale.
- 4. L'individuazione del per punti a), b), d), e) della zona in questione cui è vietata ogni forma
- 5. La deliberazione che deu di cui alle precedenti le dei Comuni in cui rica condo le norme dei Codica terreni.
- 6. idem.
- 7. idem.
- 8. idem.

ndividuat

por la pro-

per la pro-

nd possono essere

di rispette entro

proprietari dei

troque ara. 10%

Town Shen word with the

- c. La Glunta regionale, a seguito di particolari necessità faunistiche, può dispure la costituzione coattiva di Oasi di protezione e di Zone di rippolamento e cattura e di zone a gestione sociale del territorio; a tale fine si prescinde dalla notificazione e dal consenso di cui ai prescocnti commi.
- 10. I progrietari dei terreni cui è stata notificata la deliberazione di cui al cuinto centa, sono tenuti ad informare gli eventuali conduttori e/o possessori del terreno interessato e ad esprimere il consenso di cui al settimo comma d'intesa con gli stessi.
- 11. Le zone di cui alle precedenti lettere a) e c) sono possibilmente delimitate da confini naturali e sono indicate da apposite tabelle, esenti da tasse, poste a cura dell'Ente che ne delibera la costituzione d'intesa con l'Ente gestore.

9. idem.

10. idem.

11. Le zone di cui al a sere a), b) e d) sono possibilmente deire a prosite tarelle poste a cura dell'Ente che ne delibera in le cura dell'Ente gestore.

CONTRA

ordinazione, sifugio è riproduzio so a la diresa ed il ripriatino degli ha feri e decelli di sui esistano e siano esi aestato/naturale libertà nel territorio regio

rendicolare:

delle specie faunistiche in diminuiz one;

le riproduzione della fauna selvatica, cor particolare

la grassina migratoria;

la coming dell'ambiente.

protezione è vietata egni forma di esercizio venatorio e ogni ale protezione è vietata egni forma di esercizio venatorio e ogni ale protezione.

se Orta di protegione devono avere una superficie non inferiore ai 100 ettari,

Le Osi sone possibilmente delimitate de confini aturali e sono segualate con l'aballe recanti la scritta "Gasi di protezione - Divieto di caccia".

- 6. Le Casi di protezione hanno durata illimitata, salvo revoca.
- 7. La ltro costituzione è delibereta dalla Giunta regionale, che stabiliste i criteri per la gestione affidata ali late Provancia territorialmente conserente in tutto ò in maggioranza.
- 2. la Provincia nella gestione delle Casi di protezione può avvalesi della collaberezione dei Commi territorialmente interessati e delle Associazioni venatorie, protezionistiche e naturalistiche presenti nella Consulta regionale di cui all'art.5



rinstë a favorire l'insediamento e : Train irradiamento melle com circo

estude su territori idonei allo sviluppo natura-

nio de bane della programazione regionale in materia di pro

di: constanento e cattura è vietata ogni forma di esercizio venato-

Zone di rirorelamente e cattura devone avere una superficie non inferiore al consecutari e sono segnalate con tabelle recanti la scritta "Zona di ripopolamento cattura". Disjeto di caccia".

- 6. Melle zone di ripopolazento e cattura possono essere autorizzate catture ai fi ul di ripopolazento secondo le indicazioni contenute nei piani e programmi regionali.
- 7. Le zone di ripopolamento e cattura hanno durata illimitata, salvo revoca.
- 8. La luro costituzione è deliberata dalla Giunta regionale, che stabilisce i criteri per la gestione, affidata all'Ente Provincia territorialmente competente in tutto o in maggioranza.
- 3. la Provincia nella gestione delle Zone di ripopolamento e cattura può avvalersi della sollaborazione dei Commi ferritorialmente interessati e delle associazioni venatorie, protezionistiche e naturalistiche presenti nella Consulta regionale di cui all'art. 5.





#### (Zone per la gestione sociale della caccia)

- 1. Le zone a gestione sociale sono costituite per conseguire, con la diretta par tecipazione dei cittadini residenti, con particolare riguardo per i cacciatori e gli operatori agricoli, finalità di tutela della fauna selvatica e dell'ambiente attraverso particolari forme di gestione sociale della caccia in regime controllato.
- 2. La superfície complessiva delle zone a gestione sociale non può essere superiore al 30% del territorio agro-forestale totale provinciale utile all'attività venatoria.
- 3. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, delibera entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un regolamento-tipo relativo alle modalità di catituzione e gestione delle zone. Nel regolamento-tipo de ve essere previsto, fra l'altro, per tali zone:
- a)l'osservanza delle norme del calendario venatorio regionale;
- b)il versamento da parte dei cacciatori che hanno titolo ad accedero alle zone di un contributo individuale di partecipazione, da utilizzare esclusivamente per
- il ripopolamento ed il funzionamento delle strutture, con fissazione della misura massima dello stesso:
- c)una vigilanza assigurata da albeno un agente ogni 1.000 ettari;
- d)una superficie vincolata non inferiore ai 2.000 ettari e, all'interno di essa, l'istituzione di almeno una zona protetta, di cui agli artt.11 e 12, in terreni particolarmente idonei;
- f)un accesso regulamentato in maniera tale che il rapporto ottimale tra cacciatore e territorio con sia superiore a una unità ogni 10 ettari per ogni giornata di caccia, ivi compresi i permessi di cui all'ottavo comma del presente articolo;
- g):1 vincolo ad esercitare la caccia alla selvaggina stanziale soltanto nel territorio a gestione sociale prescelte;
- h)quanto stabilito nell'ultimo comma del presente articolo.
- 4. Le zone sono segnalate da tabelle recanci la scritta "Zona per la gestione sociale della caccia in regime controllato", poste a cura e a spese della Provincia territorialmente competente.
- 5. La loro durata è pari a sei anni, salvo revoca o tacito rinnovo.
- 6. La costituzione delle zone è deliberata dalla Giunta regionale.
- 7. La gestione delle zone è affidata all'Ente Provincia territorialmente commetente in tutto o in maggioranza, che si avvale di appositi Comitati di gestione eletti dagli iscritti alle zone e dai possessori o conduttori ovvero, in mancanza di essi, dai proprietari di fondi rustici interessati.
  - 85. I Comitati di gestione concederanno : permessi giornalieri di accesso ai cit tadini richiedenti in numero non superiore al 40% dei soci.
  - \* I soci effettivi, per l'intera annata venatoria, potranno usufruire di non più venticinque giornate di caccia da utilizzare esclusivamente nella zona a gestio sociale prescelta.
    - darii provocati dalla fauna cacciabile e dall'esercizio venatorio alle produ-Tigole comprese nelle zone a gostione sociale sono a carico delle risputti-

- 11. Agli operatori agricoli che si impegnano nelle zone a conservare, ripristinare o mantenere habitati idone al rifugio ed all'alimentazione della selvaggina,
  lesciando sul posto parte delle colture cerealicole o foraggere e seminando su appositi terreni marginali granaglie da lasciare come alimentazione della fauna durente il periodo invernale, sono corrisposti dalla Prevince incentivi che tengano
  conto delle spese sostenuto, dei mancati redditi percepiti e dei danni causati dal
  la selvaggina, nonchè di una quota parte del ricavato riveniente dai contributi individuali di partecipazione corrisposti dai richiedenti residenti in altre Regioni.
- 12. Le modalità relative alla composizione, elezione, nomina da parte delle Provin ce e funzionamento dei Comitati di gestione, nonchè quelle relative alla concessione degli incentavi di cui al precedente rama, sono disciplinate nel regolamento previsto dal terzo comma del presente articolo.

Mr. Blen negue interior Gueria

(Centri pubblici per la produzione della selvaggina)

- 1. I Centri pubblici per la produzione della selvaggina sono destinati alla produzione, protezione e incremento, in cattività o allo stato naturale, del la selvaggina stanziale al fine di soddisfare le esigenze faunistiche di ma popolamento secondo le indicazioni contenute nei piani e programi di cui al Precedente art. 9.
- 2. Nei Centri pubblici è vietata ogni forma di esercizio venatorio
- 3. I Centri pubblici sono segnalati con tabelle recanti la scritta "Centro púbblico per la produzione della servaggina - Divieto di caccia".
- 4. La loro cestituzione è deliberata dalla . Giunta regionale, che stabilisce i criteri per la gestione affidata all'Ente Provincia territorialmente competente in tutto o in maggioranza.
- 5. Nei Centri pubblici possono essere autorizzate in ogni tempo catture del te specie stanziali produtte.
- 6. Per comprovate esigenze di funzionalità nei Centri può essere autorizzato (al Presidente dell'Ente Provincia; il prelievo della sola sclvaggina che risulti non idonea alle azioni di pipopolamento; in questi casi la selvaggina è allenata per fini alimentari a prezzo di custo.
- 7. Eventuali danni alle colture agrarie causati dalla selvaggina all'interno dei Centri pubblici e nelle zone circostanti sono indennizzati dagli Enti ge-
- allo stato naturale.
  L'entri pubblicionon possono avere una estensione inferiore ai 100 ettari e devoro utilizzare prioritariamente i terreni demaniali.
- 🥻 Centri pubblici hanno la durata di sei anni, salvo revoca o tacito rinno- 🗅
- La Enti gestori deiCentri pubblici possono essere concessi dalla Giunta Maiomale corributi in conto capitale fino ad un massimo del 70% della spesa itenuta ammissibile riferita all'acquisto di riproduttori e di attrezzature mobili ed izmobili.





### (Centri privati per la produzione della selvaggina)

- 1. I Centri privati per la produzione della selvaggina stanziale sono destinati alla produzione, in cattività o allo stato naturale, della selvaggina per fini di ripopolamento c/o per lini alimentari.
- 2. Nei Centri privati è vietata ogni forma di esercizio venatorio.

Frust Som verum Solome Cours

- 3. I Centri privati sono segnalati con tabelle recanti la scritta "Centro pri vato per la produzione della selvaggina Divieto di caccia", poste a cura e spese dei titolari dei Centri.
- 4. I Centri privati hanno la durata di sel anni, salvo rinnovo.
- 5. La loro costituzione è deliberata dall'Ente Provincia territi fialmente competente, sulla base degli indirizzi regionali in materia.
- Le modalità di gestione sarauno determinate da un regolamento-tipo approvatò della munita regionale; sentita la competente Commissione consiliare, entro sei mesi dell'entreta in vigore della presente legge.
- 6. Le domande sono presentate alla Provincia dai possessori o conduttori, sin goli o associati ovvero, in mancanza di essi, dai proprietari dei fondi rustici su cui si intende realizzare il Centro.
- 7. Le domande di cui al precedente comma devono essere corredate dalla planime tria del territorio interessato, dall'atto comprovante il titolo di possesso del fondo rustico, da una relazione illustrante il programma produttivo che si intende realizzare.
- 8. La selvaggina prodotta nei Centri privati per fini di ripopolamento può es sere venduta soltanto previa autorizzazione dell'Ente Provincia. Per tutta la selvaggina prodotta dai Centri privati deve essere previsto, in ogni caso, il controllo sanitario da parte della U.S.L. territorialmente competente.
  - 9. Le Arministrazioni pubbliche, a questo scopo, commicano, entro la metà del l'anno, ai Centri privati i propri fabbisogni per l'anno successivo.
  - 11. Ai titolari dei Centri privati possono essere concessi dalla Giunta regiona le contributi in conto capitale fino ad un massimo del 50% della spesa ritenuta ammissibile riferita esclusivamente all'acquisto di riproduttori.
  - 12. I danni causati dalla selvaggina prodotta alle colture agricole all'interno dei Contri privati e nelle zone immediatamente circostanti sono a carico dei ti tolari senza diritto a rimborso o indennizzo.
  - 13. Il provvedimento di costituzione dei Centri privati è revocato con effetto immediato qualora i titolari non rispettino le norme di cui alla presente legge.





(A) Tevamenti e detenzione della faura a acome ornamentale e amatoriale ;

- 1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunza regionale, regulamenta entro.
- a) gli allevamenti di regulati, comigli selvatici, lepri, galliforni e ametrici a scepe allegitare e di ripopolimento;
- b) gli allevarenti di rippireni ed uccelli appartenenti alla faună autoctoma ed esc tice la scopo organizabile ed aratoriale;
- c) l'attività di tassidemnia e intelsamazione, che deve essere limitata alle spe Cie cacciabili al censi della presente legger
- d) la deterzio di aminuli appartamenti alla faura selvatica.
- 2. I percessi e le ditorizzazioni per gli allevamenti e attività di pui al comma preciente devono essere rilasciati dalle Provincia territorialmente com percenti i l'osservenza delle nomme emanate della Regione, a persone nominiti vamente inlicate.
- 3. L'eventuair possesse di qualunque specie di uccelli o manniferi deve essere denunciato alla Fravincia territorialmente competente, al fine della detenzione e
- allevamento in cattività o della creazione di ibridi, entro sei mesi della data di chtrata in vasore della presente legge.
- 4. Fiuri dall'apotesi di cui alprecedente coma, le attività anatoriali relative alla nidificazione e allevamento in cattività, nonchè alla creazione di ibridi di volatili, possono essare svolte soltanto con i soggetti appartenenti alle specie cacciabili ai sensi della presente legge re con i volatili appartenenti alle specie esotiche.
- 5. I soggetti ottenuti negli allevazenti di cui zi precedenti commi devono essere muniti di amellini inemovibili di diametro adeguato alla specie.
- Sugli enellini devone essere riportati l'anno di nascita, il numero progressi vo del soggetto e la matricola dell'allevatore.
- 7. Nelle manifestazioni fieristiche, nelle mostre ornitologiche, rei giardini zoologici e negli esercizi comerciali specializzati possono essere presentati e ventmi eclusivamente i soggetti muniti di regolari anellini forniti dalla Provincia territorialmente competente.
- 8. Il titolare dell'attività di cui al precedente comma è tenuto a denunciare en tro il 31 dicembre di ogni anno alla Provincia territorialmente competente i soggetti nati nel corso dell'anno, the sono registrati su appositi registra.



### Segue art. 16

9. L'eventuale pessesso di esemplari imbalsamati di specie protette si senstiti della presente legge deve essere dinunciato, entro un amb dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Previncia in ritorialissore competente che provvederà a rilasciare ai detentori apposita certificazio ince e ad apporre su ogni esemplare un idoneo contrasciono.



(Zone agro-turistico -- menatorie)

- 1. La Regione con apposita normativa di legge individua sul (d'interior con agro-turistiche. In esse, per quel che riguarda gli aspetti fa ticcitori, avrà particolare riguardo per:
- a) la valorizzazione di ambienti naturali che non presentino con lamente favorevoli alla sosta e alla riproduzione della so
- b) la utilizzazione di strutture rurali inservie nel territo, alle sviluppo agro-turistico di messo all'armittica
- s) la sistemazione di impianti spontivi collegaci al

### Art. 18 (Zone per addestramento cani)

- 1. Le Zone per addestramento cani sono destinute all'addestramento, allenamento e gere dei dani da caccia, anche nei periodi in cui l'esercizio venatorio è chiuso ai sensi del Calendario venatorio regionale.
- 2. La loro ostituzione è deliberata anche su richiesta delle associazioni venato rie o cinofile.
- 3. Le Zone per addestramento cani si suddividono in:
- a) zone destinate esclusivamente a competizioni cinofile nazionali ed internazionali, in presenza di selvoggina allo stato naturale, senza possibilità di abbattimento del selvatico.

Dette zone possono comprendere territori di Zone di ripopolimento e cattura e di Azionde faunistico-venatorie.

- In dette zone è vietata ogni attività nel periodo di riproduzione e di allevamento della prole da parte degli animali selvatici ivi presenti, secondo quanto stabilito nel Calendario venatorio regionale.
- b) Zone dove lo sparo può essere consentito esclusivamente a selvaggina proveniente da allevamenti, secondo le disposizioni emanate dalla Regiona.
- 4. Le Zone di cui alla lettera b) possono essere istituite soltanto nelle aree in cui è consentito l'esercizio venatorio, con esclusione di quelle caratterizzate dal la presenza di colture agricole specializzate e/o intensive.
- 5. In ogni caso le Zone devono essere istituite a distanza tale dei centri abitati da non arrecare turbativa alle persone.
- 6. Tali zone complessivamente non devono superare il 25 del territorio agroforestale provinciale totale.
- 7. Nelle zone di cui alla lettera b) è consentito esclusivamente l'abbattimento di specie cacciabili, provenienti da allevamento, anche in periodo di caccia chiusa, soltanto per le prove di ferma e riporto. Hom è consentita la vendita dei capi abbattuti durante le projette care di carcia pratica.
- 5. Le Zone hanno durata di sei armi, salvo revoca o rinnovo.
- 9. La loro costituzione de deliberata della Giunta regionale, che stabilisce anche le modalità di gestione sulla base di un regolamento-tipo approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 10. La gestione delle Zone è affidata in via prioritaria alle Associazioni venatorie e cinofile presenti nella Consulta regionale di cui all'art.5 con preferenza per le forme di gestione in comme fra le predette associazioni e quelle agricole.
- 11. La richiesta di estituzione di Zona per addestramento cani deve essere corredata dalla planimestria del territorio interessato e del consenso scritto dei possessori o conduttori ovvero, in mancanza di essi, dei proprietari dei fondi rustici su cui si intende istituire la Zona.
- le Zone possono essere revocate con effetto immediato qualora i titolari non ri spettino le norme di cui alla presente legge.
- 13. Eventuali danni alle colture agricole provocati dalle attività di cui al prima comma suso a carico degli Organismi questori.

- idem.
- 2. idem.
- 3. Le zone per addestramento cani si suddividono in:
- a) zone destinate esclusivamente a competizioni cinofile nazionali ed intermazionali, in presenza di selvazzina allo stato naturale, senza possibilità di abbattimento del selvatico.

Dette zone possono comprendere territori di Zone di ripopolamento e cattura al fine di rendere maggiormente esperta la solvaggina presente.

In dette zone è consentita l'attritta solo durante il periodo di caccia aperta secondo quanto stabilito nel Calendario venatorio regionale.

- b) idem.
- 4. idem.
- 5. idem.
- Tali zone complessivemente non devono superare 1'1% del territorio agro-forestale provinciale totale.
- 7. idem.
- 8. idem.
- 9. idem.
- 10. idem.
- idem.
- 12. idem.
- 13. idem.

### .rt. 15\_

- 4. Tutti i cacciatori pensono accedere alle Zone di addestramento cami a parità i diritti e di obblighi.
- 5. le Zone diveno essere segnalate con tabelle recunti la scritta "Zona per addetramento cami - Autorizzata di sensi di legge a coma e spese dell'Organismo gesto


Idem.

ă.P.

u # i \_

2. while Anguald from sorte with each devictate true for a discretization of the sorte of the so

- 3. I piani annucli non possono essere in contraste con il Calendalio venatorio se giornale e devono in ogni caso fare riferimento a
- 1) superficie aziendale (ripartizione ed esteraggio delle chaure agre-fenistia);
- 2) aratteristiche ambientali generali dal territorio:
- 3) onservazione e ripristino degli habitat;
- 4) ndirizzi faunistici dell'Azienda:
- 5) arico ottinale annuale di specie ell'attiche per unità di superficie e quantità di specie abbattibili;
- 6) durata della concessione;
- 7) aliquote di specie allo stato nationale da catturare ai fini del ripopolamento, con indicazione dei tipi di selvaggina e delle quantità da conferire alle Pubblich Amministrazioni;
- 8) strutture produttive esistenti o da realizzare per specie di animali per le quali viene richiesta l'istituzione dell'Azienda.
- 4. Le Aziende fauristico-venaturie sono segnalate con tabelle recanti il nome dell'Azienda seguito dalla scritta "Azienda faunistico-venaturia - Caccia consentita ai soli autorizzati", da porre a cura e a spese dei titolari delle Aziende.
- 5. Le Aziende fauristico-venatorie non possono avere diascura una superficie inferio re ai 300 estari e non possono estendensi, complecsivamente, su una superficie superiore al 3% del territorio agro-forestale provinciale totale.
- 6. Le Aziende faunistico-venatorie hanno durata di sei anni, salvo revoca o richiesta di rinnovo.
- 7. La loro destituzione è deliberata dalla Giunta regionale su domanda presentata dai possossori o conduttori ovvero, in mandanza di essi, dai proprietari dei fondi rustici su dui si intende dostituire l'Azienda. Se la superficie interessata non risulta tutta în proprietă, por reduta o condotta da chi fa domanda, deve essere în via preliminare acqui to il consenso scrit to degli altri preprietari, possessori o conduttori între essati. I predetti consenci devono essere nuovamente acquisiti ai fini del rinnevo della concessione. I titolari di concessione all'entrata în vigore della presente legge sono cuaformati se presentano un idoneo progetto aziendule faunistico-ambientale di durata peliranale, diretto alla realizzazione dei fini di cuf al prima o comme.
- la concessione può escere concessa ai proprietari qualora, a parità di condizione, siano in possesso della necessaria idoneità tecnico-economica per realizzare lo stesso progetto aziendale.
- 8. La domanda di costituzione della Azienda deve essere in ogni caso corredata dai segmenti documenti :
- a) mappa catastale della zona interessata alla cestituzione dell'Azienda con la indicazione parpellare delle colture agro-forestali prevalenti e dei nominativi dei proprietari o conduttori dei terreni;
- b) atti compreventi i titoli di proprietà, possesso e conduzione dei terrani. Ovvero atti notori essivalenti:



### 

- c) pinno amende di messadamento famistico-tenatorio, con indicarbina delle succie di selvangina da incrementare e/o abbattere; detto piano deve desore gimeranto a cuma del concessionario annualmente e tracmessi intro i 10 april della l'Ente Provincia, che è terroto a deliberare cull'approvazione dei concessivo 30 giugno;
- d) atti compresenti il consenno scritto nei casi di dii al presedente compre

will From Sugar to Garage Prairie

- e) auto di numina del Direttore dell'Azienda, in cui siano esplicitati i geomiti ad esso assegnati e le nume per la sua eventuale sostitu-ione;
- f) eleuco nominativo del personale dipendento call acceptante della vigitati
  za venatoria.
- 9. Le Aziende faunistico-vanatorie sono resocrite den eff. to in reliato qualora i ti tolari non rispetuino le norme di cui-alle presente lega
- 10. Nelle Amiende faunistico-venatorie la vigilanza protoria è aplicaça al personale dipendente delle Aziende nonché al personale di vigilanza pravisto dalla presente legge.
- 11. I titolari delle Aziende sono tinuti a trasmettere annualmente all'Ente Provincia l'elence aggiornato del personale dipendente addetto alla vigilanza vecatoria.
- 12. Le Aziende faunistico-venatorie devono essere distanti almeno 300 metri dai confini delle zone protette, fatte salva le situazioni pressistenti per le Aziende delivanti dalla tresformazione dalla su richiali constru
- dalla trasformazione delle ex risen edi capcia.

  13. Il Consiglio regionale, su projetta della Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge regolamenta l'estensione massima che possono avere le Aziende monche il loro funzionamento e gestione, anche in forma sociale.

Idem. " Dem. " D

and Bloom our retired Chees

- 1. I terreni del demondo regionale, qualora presentino favoreveli condizioni, posseno essere costituiti, in ordine prioritario, intCentri pubblici per la produzione della selvaggina; Casi di protezione; Zone di ripopolamento e cattara; zone a gentione sociale.
- 2. A tale fine la gestione técnica dei terreni demaniali, per quanto concerne gli aspetti famistico-irbientali è delegata alle Province territorialmente compette ti, che operano in esperana con gli indirizzi dei piani e programmi regionali
- 3. La Regione e le Province possono inoltrare richieste allo Stato o ad altri Enti pubblici per ettenere e cossioni in uso di terreni in loro possesso per efini di cui al presente arti alo.

Art. 20

Trans

### Art. 21 (Tabellazione)

- Cinlora nella presente legge si faccia menzione di tabelle da apporre al fine dell'identificazione delle zone sottoposte a particolare regime, esse devone essere tredisposte e collocate, senta richiedene alcuna autorizzazione, con le seguent. modelità:
- a) devono essere delle dimensioni di cm.25x33;
- b) devono avere scritta nera su fondo bianco per la delimitazione delle zone in cui è disposto un divieto di caccia e scritta rossa su fondo bianco in tutti gli altri casi:
- c) devono essere collocate lungo tutto il perimetro della zona interessata su pali o alberi ad una altezza mon inferiore a 2,5 metri e ad una distanza di 100 metri 😹 l'una dell'altra e communa in modo che siano visibili da ogni punto di accesso. e in modo che da ogni tabella sianosvisibili le due contigue. Mevono essere comunque visibili da almeno 30 metri di distanza;
- d) devono essere collocate anche nei confini perinetrali interni quando nelle zone interessate si trovino terrend che mon siano in esse comprese o le medesime siano attraversate da strange at larghezza superiore a tro metri; ove la larghezza della strada sia inferiore a tale pisma è sufficiente l'apposizione di una tabella agli ingressi;
- e) quando segnalamo divieti temporanei di caccia, devono centenere l'indicazione precisa della data d'inizio e di termine del divieto;
- f) devono essere mantenete sempre in buono stato di conservazione e leggibilità.
- 2. Sulle spese per l'impianto delle tabelle, quando detto obbligo compete a privati a norma della presente legge, le Province territorialmente competenti dovrarno cor rispondere, a domanda, un contributo in conto capitale fino ad un massimo del 50% della spesa ritenua ammissibile.

(Ripopolasento faunistico- Introduzione della selvaggina dall'estero)

- 1. ·L'attività di ripopolamento tende all'accrescimento della fauna stanziale e alla distribuzione razionale di essa:
- 2. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale, piani specifici pluriennali ai fini del ripopolamento, in coerenza con gli indirizzi contenuti nei piani di cui all'art.9.
- 3. L'attuazione dei piani e le consesse attività sono delegate alle Province tentatione de la consesse attività sono delegate alle Province tentatione de la consesse attività sono delegate alle Province tentatione del piani e le consesse attività sono delegate alle Province tentatione del piani e le consesse attività sono delegate alle Province tentatione del piani e le consesse attività sono delegate alle Province tentatione del piani e le consesse attività sono delegate alle Province tentatione del piani e le consesse attività sono delegate alle Province tentatione del piani e le consesse attività sono delegate alle Province tentatione del piani e le consesse attività sono delegate alle Province tentatione del piani e le consesse attività sono delegate alle Province tentatione del piani e le consesse attività de
- 4. l'immissione di selvaggina nel territorio regionale, a scopo di ripopolamente da parte di Enti, Associazioni e/o privati può es ere effettuata soltanto previa autorizzazione rilasciata dalle Province territori luente competenti.
- 5. La selvaggina da immettere nel territorio regionale dovrà essere munità di certificato sanitario rilasciato a cura degli Organismi formitori e dovrà interessare essemplari appartenenti alle s p e c i fiche vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio interessato, salvo quanto dispongono i successivi comiti.
- 6. L'introduzione nel territorio regionale di specie che non vivono naturalmente al lo stato selvatico nel territorio nazionale è consentita unicamente per gli animali destinati ai giardini zoologici o ai circhi equestri e spettacoli viaggianti o per fini ornamentali o amatoriali.
- 7. L'introduzione dall'estero di selvaggina vivà, purche correspondente alle specie che già vivono naturalmente nel territorio nazionele, può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento o di rigenerazione della specie e previo parere dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.
- 8. Le autorizzazioni per le attività di cui al comma precedente o per eventuali deroghe al sesto comma del presente articolo sono rilasciate dal Ministero per l'Asri coltura e le Foreste su parere dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggino.

Art. 2

i dam

#### <u>Art. 23</u> (Osservatorio faunistico regionale)

- 1. La Giunta regionale istituisce nella Regione l'Osservatorio faunistico régionale con le seguenti finalità prioritarie:
- a) osservare il comportamento e consire le popolazioni migratorie e quelle nidifican i i e svernanti, nonchè effettuare studi sulla loro distribuzione e consistenza na merica, sulle uova, sui nidi e sui nidiacei;
- b) effettuare ricerche e studi sui rapporti tra fauna e ambiente, con particolare riferimento alle conseguenze nocive sulla fauna, dirette o indirette, derivatti dall'uso di tecniche colturali e agricole particolari, ivi compreso l'uso di fito farmaci, fertilizzanti, pesticidi e sostanze chimiche in genere:
- c) effettuare studi e ricerche sulle malattie della selvaggina vivente allo stato na turale e .diquella prodotta dagli allevamenti autorizzati;
- d) avanzare proposte e svolgere iniziative per la salvaguardia di zone di notevele interesse faunistico-ambientale;
- e) collaborare ail'aggiornamento della Cartafaunistica regionale.
- Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente, l'Osservatorio fauristico può avvalersi della collaborazione degli Istituti di ricerca universitari.
- 3. Le modalità di istituzione e di funzionamento dell'Osservatorio sono deliberate dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, sentito il parere dell'Istituto mizionale di biologia della selvaggina, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

CE A


Am, To State 1

1 വീക്ക

(Esercizio della coccia in regima com roll

Documenti venatori)

- 1. L'esercizio venatorio è consentito, a proiza di diritti e di doveri, a chiusque abbia compiuto il diciottesimo anno di età è sia munito dei seguenti documenti:
- a) licenza di porto d'armi per uso di caccia, rilasciata dall'autorità di P.S.
- b) tesserino regionale attestante d'abilitazione all'esercizio venatorio;
- soll bolizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi, in conformità al la vigente normativa statale;
  - d) attestato di versamento della tassa di concessione governativa,
  - e) attestato di versamento della tassa di concessione regionale.
  - residente all'estero .2. Il cittadino straniero e il cittadino italiano che incende esercitare l'attivi-
  - tà venatoria nella Regione dovrà essere munito dei seguenta documenti:
  - al autorizzazione valida all'esercizio della caccia rilasciata dallo Stato di residenza:
  - b) attestato di versamento della tesse di concessione regionale.



L'esercizio venatorio e 6 gentito, a parità di diritti e di doveri, a chiunque abbia empiuto il diciottesimo anno di età e sia munito dei seguenta Cocumenti

a) licenza di porto d'armi per uso di caccia, rilasciata dalla autorità di P.S.

b) tesserino regionale attesti te l'abilitazione all'esercizio venatorio:

c) polizza di assicurazione nel responsabilità civile verso ter in conformità a la vigente domativa statale;
a) attestato di versamento della tassa di concessione governati

e) attestato di versamento della tassa di concessione regionale

# (Licenza di porte d'arzi per uso di caccia)

- 1. La licenza di porto d'armi per uso di caccia è rilascita in conformità delle ; leggi di P.S.
- 2. Detta licenza può essere ottenuta dopo il rilascio del certificato di abilitàzione all'esercizio venatorio.
- 3. La licenza del porto d'armi per uso di caccia ha la durata di sei anni e può essere rinnovata su Comanda del titolare, corredata di un nuovo certificato medico pi concità di data non anteriore a 90 giorni rispetto alla data della domanda.
- Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata a meno tre anni prima.

- 1. idem.
- 2. idem.
- 3. La licenza del porto d'armi per uso di caccia ha la durata di sei anni e può essere rindovata su domanda del titolare, corredata di un nuovo cartificato medico di idoneità di data non anteriore a 60 giarri rispetto alla data della domanda.
- 4. idem.

### Art. 26 (Tesserino regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio)

11 tesserino per l'abilitazione all'esercizio venstorio viene concesso dopo il conseguimento del certificato di abilitazione all'esercizio venatorio e della licenza di porto d'armi per uso di caccia.

1 Il tesserino, valido su tutto il territorio nazionale, è rilasciatu a titolo gratuito, esclusivamente dal Comune in qui risiede il richiedente, dietro presenrezione dei seguenti documenti in originale o la fotocopia autenticata nei modi di legge:

a) licenza di porto d'ambi per uso di caccia; "

Francisco Story woods

with Sara water interne Course

- b) certificato di residenza in carta semplice:
- c) attestazione del versamento delle vigenti tasse di concessione statale e regio-\_\_nale:
- d) attestazione da cui resulti l'avenuta stipula della polizza di essicurazione,
- 3. Il tesserino regionale ha validità per una stagione venatoria ed è sospeso o re vocato in caso di sospensione o recon della licenza di porto d'armi per uso di caccia.
- 4. Il tesserino è stampato a cura della Regione in conformità di un modello predisposto dalla Giunta regionale.
- 5. Il tesserino deve essere restituite al Comme al termine della stagione venato-
- 6. In taso di deterioramento è scaprimento il titolare, per ottenere il duplicato, deve rivolgersi all'Aministrazione cozunale che ha rilasciato il tesserino, dimostrando di aver provveduto alla demuncia dell'avvenuta perdita all'Autorità di P.S.
- 7. Il titolare deve annotare in modo indelebile negli appositi spazi i giorni di caccia ed i capi di selvaggina abbattuti.
- 8. I Comuni sono tenuti ad inviare mensilmente alla Frovincia competente per territorio l'elenco dei tesserini rilasciati con le relative matrici, nonche i tesserini ritirati al termine della stagione venatoria.

- Il tesserino, valido se turo cul territorio nazionale, è rila-sciato a titolo grandità slusivamente dal Comune in cui risie de il richiedente, lictro resentazione dei seguenti documenti in originale de la construit autenticata nei modi di legge:
  - a) licenza di porti l'armi per uso di caccia; b) certificate di periodiza;

  - c) attestazione de Versamento delle vigenti tasse di concession statale e recientale:
  - d) attestazione de cui rigulta l'avvenuta stipula della polizza di assicurazione.
- idem.
- idem
- idem.
- idem.
- idem.

# Art. 27 (Abilitazione venatoria)

- 1. L'abilitazione all'esercizio venatorio de necessaria per il rilascio della mallicenza di porto d'armi e del tesserino regionale e per il rimpro della stermi in caso di revoca.
- 2. A coloro che, avendone i requisiti, sostengona con esito positivo un applicate same, è rilasciato un certificato attestante il consegnimento dell'abilitatione ve natoria dal Presidente della Provincia territoria insite consegnimento.
- 3. l'aspirante cacciatore, per conseguire il certificate di abilitazione renettoria, deve sostenere un apposito esame orpo aver presentato domanda in carta da collo, al Presidente della Provincia termi ornalmente competente, con allegati i sequenti documenti:
- a) certificate di residenza in carta sumplice;
- b) certificato medico di idoneità all'esercizio venatorio rilascisto dalla U.S.L. territorialmente competente in data non anteriore a 90 giorni rispetto alla data della domanda;
- c) ricevuta del versamento della tassa d'esame di importo di £ 20.990, intestato alla Tesoreria della Provincia,

idem.

Bdem.

L'aspirants cas tazione venator presentato doma competente, com

- a) certificato
- b) certificato mo sciato dalla d anteriore a cr

certificato di abililite esame dopo aver sincia territorialmente unti:

cizio venatorio rilaupetente in data non a della domanda.

# (Esame di abilitazione venatoria

- 1. L'esame di cui al precedente articolo deve riguardare il sottoindicato programa
- al lerislazione venatoria:
- nozioni fondamentali sulla normativa : CEE , . nazionale caregionale relativa all'esercizio venatorio:
- nozioni sulla selvaggina cacciabile e sui relativi periodi di caccia;
- limitazioni all'esercizio venstorio;
- mezzi consentiti e mezzi vietati per la caccia;
- appostamenti di caccia;
- nozioni sulla licenza di caccia (rilascio e rinnovo licenza, validità ed assi razione per responsabilità civile);
- nozioni sulle zone faunistico embientali di cui alla presente lugge e sul loro funzionamento e gestione;
- fond chiusi e terreni in atmalità di coltinazione;
- personale di vigilanza (seoi consiti e poteri);
- custodia e addestramento dei cani;
- sanzioni eministrative;
- organismi preposti all'arministrazione dell'esercizio venatorio.
- b) loclogia applicata alla cascia:
- definizione del concerto di selvaggina e conoscenza della selvaggina appartemente alla fauna stanziale e migratoria;
- e conoscenza elementare della cinagica delle popolazioni selvatiche;
- elementi di biologia della fauna selvatica;
- · clencazione e riconoscimento dei mammiferi e degli uccelli cacciabili, protetti e particolarmente protetti.
- c) Armi e mmizioni da caccia e loro uso:
  - Prozioni generali e particolari sulle armi e municioni usate per la caccia;
- costodia, manutenzione, controllo e trasporto delle armi da caccia;
- uso delle armi durante l'esercizio venatorio;
- mozioni sul tiro con armi da caccia e sulle misure e precauzioni da osservare nel maneggio delle stesse;
- 🐙 prevenzione degli incidenti contro la propria persona, nonchè nei confronti di terzi e nozioni di pronto soccorso.
- d) fotela della natura e principi di salvagnardia delle colture agricole :
- nozioni elementari di ecologia ( concetto di ecosistema, concetto di risorsa rianovabile e non rinnovabile; etc.);
- nozioni sulle zone umide;
- nozioni sui principali ambienti naturali;
- nozioni sui parchi e riserve naturali e sommaria conoscenza di quelli esistenti nella Regione;
- concetto di catena alimentare;
- nozioni sui principali fattori inquinanti, ivi comprese le pratiche agronomiche;
- tecriche di protezione e ripopolamento della selvaggina.



#### Art. 29

### (Prove d'esame e ripetizione dell'esame)

- 1. L'aspirante caccistore per essere ammétso all'esame di abilitazione deve disperatore una prova preliminare consistente nel rispondere per iseritto ad un quistimi in addi 30 domande sotto forma di quiz, predisposto dal competente (recasorate della dessione.
  - 2. L'aspirante cacciatore deve indicare le risposte esatte
  - 3. Qualora commetta oltre sei errori, l'aspirante decistore donta sipetere la Prova preliminare non prima che siano trascorsi due mesi.
  - 4. Superata la prova preliminare positivamente, l'aspirante cacciatore deve dimostra re, nel corso di un colloquio con la comissione esaminat de, di aver essimilato il programa di cui al precedente articolo e deve superare sta prova pratica di rico noscimento della selvaggina stanziale e digratoria, protetta e cacciabile, nonchè si na prova pratica sulle armi comprendente lo montaggio, rimonoggio e uso del fucilte da caccia.
  - 5. La Commissione esprime la propria valutazione collegialmente con il giudizio di "idoneo" oppure "non idoneo".
  - 6. La valutazione della Compissione è definitiva.
  - 7. Il candidato non idoneo può ripresentare domante in carta da tollo per l'ammissio ne al muovo esame non prima di due mesi dalla data in cui ha sostenuto l'esame mon successo.

- 1. idem.
- 2. idem
- °3∙ idem.
- 4. idem.

- 5. idem
- 6. idem.
- 7. Il candidato non idones put reservata demanda per l'ammissione al nuovo esame non prince della data in cui ha sostenuto l'esame non successor.

#### Art. 30

### (Commissioni per l'abilitazione all'esercizio venatorio)

- I. le Commissioni per l'abilitazione all'escreizio venatorio sono istituite con Decreto del Presidente della Giunta regionale una per ciascuna Provincia ed hanno sede presso gli Uffici dell'Amministrazione provinciale.
- 2. Ciascuna Commissione è composta da:
- a) un funzionario del massimo livello direttivo della Regione, esperto in legislazione venatoria, che la presiede, designato dall'Assessore regionale competente in materia di caccia;
- b) tre esperti designati dalle Associazioni venatorie;
- c) due e perti, di cui uno in zoologia ed uno in balistica, designati dal Presidente della Provincia competente;
- d) tre esperti designati dalle Organizmazioni professionali degli imprenditori agrili:
- e) tre esperti designati dalle Associazioni naturalistiche e protezionistiche.
- 3. Svolge le funzioni di segretario di ciascuna Curmissione un funzionario dell'Amministrazione provinciale in servizio presso gli Uffici caccia.
- 4. I componenti delle Commissioni ricangono in carica cinque anni.
- 5. In caso di dimissioni o di vacanza di posto, il componente nominato in sostituzione dura in carica fino alla scadenza del periodo di nomina del membro che ha sostituito.
- Ai componenti le Commissioni sono dovitti, a carico della rispettiva Provincia, emolumenti parificati a quelli di cui alla legge regionale 12/δ/1951 n. 45:
- 7. Le Commissioni sono validamente insediate dal Presidente con la presenza di almeno sei componenti.
- 8. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte del componenti di cui alla lettera c).
- 9. Ciascuna Commissione può articolarsi in sottocommissioni.
- 10. Gli esperti previsti dalla lettera b) sono designati, per le cinque Province, congiuntamente dalle istanze regionali delle Associazioni venatorie presenti nella Consulta regionale di cui all'art. 5.
- 11. Gli esperti previsti dalla lettera d) sono designati, per le cinque Province, con giuntamente dalle istanze regionali delle Organizzazioni professionali agricole presenti nella Consulta regionale di cui all'art.5.
- 12. Gli esperti previsti dalla lettera e) sono designati, per le cinque Province, con giuntamente dalle istanze regionali delle Associazioni naturalistiche e protezionistiche presenti nella Consulta regionale di cui all'art.5.
- 13. Le designazioni devono pervenire entro 45 giorni dalla data della notificazione della richiesta; trascorso detto termine il Presidente della Giunta regionale individua con proprio Decreto, su conforme deliberazione della Giunta regionale, le Associazioni e Organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale e chie de i relativi nominativi.

- idem.
- 2. idem.

- 3. idem.
- 4. idem.
- 5. idem.
- 6. idem.
- 7. idem.
- 8. idem.
- 6. Ciascuna Commissione può articolarsi in sottocommissioni. La composizione delle sottocommissioni deve comunque assicurare la presenza degli esperti delle varie materie in cui si articola l'esame di abilitazione venatoria.
- 10. idem.
- 11. idem.
- 12. idem.
- 13. idem.

Touch Some some main Com

Art. 81 (Registro dei caccietori)

- 1. Pres so ciascuna Provincia viene tenuto un registro dei titolari delle licente ti caccia.
- 2. Su apposite schede, compilate sulla base dei dati trasmessi dagli Organi della Stato abilitati al rilascio ed al rimnovo delle licenze di porto d'armi per uso di caccia, sono riportati tutti i dati relativi al rilascio del tesserino venatorio regionale, nonchè le eventuali sanzioni in materia venatoria comminate al titolare, in fini della graduazione delle stesse in caso di recidiva.
- 3. Le Province sono tenute a trasmettere mensilmente alla Regione considerative di cui al comma precedente. Le province sono tenute a trasmettere alla Regione, altresì, tutti i dati inerenti le suddette schede per la temuta e aggiornamento di un registro unico regionale, che è istituito a cura dell'Assessore regionale competente in materia di caccia.

(625) N

```
catturare, detenere o com
                                                   i a uccelli appartenenti alla
                                          gele, che possono essere oggetto di cac-
                                 condical, salvo che la normativa nazionale non di
                            Pergosto al 31 dicembre:
             Etreptopelia turtu)
       s to atturdus tecrols)
   na la cacciabali dal 18 a osto alla fine del mese di febbraio:
  Foluga (Fulica aura)
Finella d'acqua (Gallinula chloropus)
passera mattugia (Passer montanus)
   ___alzavola (Anzs crecca)
   `_≪canapiglia (Anas strepera)
   _ mestolone (Anas clypeata)
   _ moriglione (Aytya ferina)
   _ chiurlo (Numenius arquata)
   - pittima reale (Limosa limosa)
   _ pettegola (Tringa totanus)
   _ combattente (Fhilometus pugnax)
   3) specie cacciabili dal 18 agosto al 10 marzo:
   _ storno (Sturius vulgaris)
   _ porciglione (Rallus aquaticus)
   _ fischione (Anas penelope) -
   _ codone (Anas acuta)
   _ moretta (Aythya fuligula)
   _ colombaccio(Columba palumbus)
   - frullino (Lymocryptes minimus)
   _ marzaicla (Anas querquedula)
   _ donnola (Mustela mivalis)
   volpe (Vulpes vulpes)
   _ piviere dorato (Charadrius apricarius)
   _ passero (Passer Italiae)
   _ passera oltremontana (Passer domesticus) .
  A)-specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre:
   . daino (Dama dama)
  _ coturnice (Alectoris graeca)
  _ permice rossa (Alectoris rufa)
  _ starma (Percix perdix)

    fagiano (Phasianus colchicus)

   .. colino della Virginia (Ortix virginianus)
  - capriolo (Capreolus), com sintana dell'
```

-- 'corra mmicapra)

**ar Maria di Febbrai**o

a marke al 10 marke

primo novembre al 31 gennaio: combiale (Sus serofa).


3 Eventuali modificazioni a quanto disposto nel presente articolo, conseguenti a nuove normative nazionali, sono recepite nel calendario venatorio regionale.


LS SAW

# (Modi e rezi di Caccia)

The Sweet acque interms Gerera

- 1. Costituisce esercizio di coccio egni atto diegna il cheso in control di sclvaggina mediante l'impieno cci mezzi dissini al control di animali a ciò destinati
- 2. E' vietata la cartera di selvantia en la cartera di presente articolo.
- 3. E' considerato altresi, esercisis à liècci de casso seffermansi con mezzi destinati a Late Mepo n'itit de l'acce de la seluggine o di attes della medesima per abbiter.
- 4. Ogni altino modo di alifatti presto la carampire vicate, salve che non avvenga per caso fortuite o lorgi me illano.
- 5. La fauna selvante, albatantor, respecto delle disposizioni della presente log go, appartienesa columbiae l'il abclisa.
- 6. Il cicciatore che per prino abbia scorazo la selvaggina ha diritto di inseguirla senzi inserierenze da parte di altri cacciatori.
- 7.1 l'esseptizio della caccia è consentato con l'uso di fucile a canna ad anima li scia di calibro non superiore al 12, fino a due colpi, ovvero ad una canna a ripetazione con funzionamento manuale ò semiautomatico, nonchè con l'uso di carabira a
  coma rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 e con bossolo a vuoto di
  attazza non inferiore a millimetri 40.
- Le armi a ripetizione, con funzionamento manurale o semiautomatico, devo a avere il caricatore, con apposito accorgimento tecnico, limitato a contedere fino a due carrunce.
- El consentito l'uso del fucile combinato, a due o tre canne, di cui una o due ad anima liscia di estibro non superiore al 12 e una o due a canna rigata di cali bro non inferiore a millimetri 5.6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 10.
- 10. Sono mietare le armi ad aria o altri gas compres si.
- 11. Il titolare della licenza di caccia è autorizzato, durante l'esercizio venatorio, a portare, oltre le ampi da sparo, utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie e ad avvalersi dell'ausilio del cane.
- 12. E' altresi dietato etenere registratori o strumenti elettromagnetici similari atti a riprodure suoni o altri mezzi atti a stordire la selvaggina.
- 13. La caccia con l'arco è consentita soltanto per l'abbattimento di ungulati e de ve essere effettuata con arco di libraggio non inferiore a 45 libbre e con frecce autofrenanti nei tiri in elevazione; per i tiri non in elevazione la lama deve ave re una larghezza minima di millimetri 22 e in ogni caso corrispondente a 145 gradi.
- 14. Chi esercita la caccia con Marco deve essere munito del porto d'armi.





# Art. 32 (Calendario venatorio regionale)

- 1. La Regione pubblica entro il 15 giugno di ogni anno il calendario venatorio di regionale ed eventuali regolamenti relativi alla intera annata venatoria, per i periodi e le specie previsti dall'art.32.
- 2. Il calendario venatorio regionale è deliberato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente competente, ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
- 3. Il calendario venatorio regionale può contenere, ai sersi dell'art.35 della p: sente legge, norme che prevedano il divieto o la riduzione per periodi prestabili dell'esercizio venatorio nei confronti di determinate specie cacciabili ai sensi della presente legge; ovvero in singole aree faunistico-venatorie, di cui all'art.10, interessate da azioni di ripopolamento.
- 4. Il calendario venatorio regionale contiene norme che prevedono il divie to, anche temporaneo, dell'esercizio venatorio in zone caratterizzate da intenso fenomeno turistico o in zone umide non ancora interessate dall'istituzione del regime di gestione sociale della caccia, nonche norme che prevedono il divieto temporaneo di praticare particolari attività escursionistiche che arrechino disturbo alle riproduzione di specie particolarmente protette.
- 5. Il numero delle giornate di caccia settimali non può essere superiore attre.
- 6. Le giornate sono prestabilite nel calendario venatorio regionale, escludendo i giorni di martedi e venerdi nei quali l'esercizio venatorio è in ogni caso sospeso.
- 7. In ciascunz giornata di caccia è consentito l'abbattimento, per ogni titolare di licenza, del seguente numero massimo di capi:
- a) selvaggina stanziale : due capi, di cui una sola lepre, fatta eccezione per gli ungulati il cui numero non può superare un capo annuale; per il cinghiale è con sentito l'abbattimento di un capo per giornata di caccia secondo regolamento eventuale emanato dalle Province
- b) selvaggina migratoria: venti capi, di cui massimo dieci colombacci, dieci fra palmipedi trampolieri e rallidi, tre beccacce; nessuna limitazione è fatta per passeri e storni.
- 8. Il numero e l'identificazione delle giornate settimanali di caccia, nonche il numero dei capi abbattibili, sono stabiliti annualmente nel calendario venatorio regionale, entro i limiti massimi di cui alla presente legge.
- 9%. Le limitazioni relative alla selvaggina si applicano anche melle Ažiende fau-Distico-venakorieso sampusatione o trass un columnia in talenda far la selone sonog sile.
- 10: Il calendario venatorio regionale stabilisce l'orario di inizio e chiusura del l'esercizio venatorio nelle giornate di caccia consentite.
- 142. Nel calendario venatorio regionale sono 'indicati' i giorni e le aree in cui è consentito l'aidestramento dei cani e le modalità di impiego degli stessi durante


5 T.

Art. 34

a et

cinente della Giunta recienale con proprie accesto los della consensa della cinesa residuatione della cinesa della cinesa della cinesa della cinesa della cinesa della considera a regioni concesso alla considera a regioni concesso alla considera della finale della considera della cinesa della coltura agricole ci alla cinesa della finale della

- 2. Il Fresidente della Giunta regionale può indire vietare temporeneasente la caccia nelle località caratterizzate da intenso flusso turistice.
- 3. Il Presidente della Giunta regionale, sentito i Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina pubautorizzare il controllo di quelle specie cacciabili ai sensi della presente legge, monche i cazi e i gatti inselvatichiti, che moltiplicandosi eccessivamente, arrecano danni alle colture agricole, al patrimonio faunistico, alle attività di piscicoltura, ai beni artistici e culturali, alterando l'equilibrio naturale. Le operazioni di controllo vvengono esclusivamente tramite personale dipendente della pubblica amminis razioni in caso di mancanza o insufficienza del personale predetto, le operazioni avvengono tramite personale particolarmente esperto incluso in elenchi preventivamente approvati dalla Giunta regionale, alla presenza degli Agenti di vigilanza venatoria dipendenti della pubblica amministrazione.
- 4. La Giunta regionale, su righiesta dei Sindaci, può vietare o limitare anche temporaneamente, l'esercizio venatorio in zone determinate del territorio comunale per motivate ragioni connesse alla salvaçuardia dell'ambiente, alla difesa delle colture agricole, alla tutela della incolumità delle persone, a sopravvenute particolari condizioni climatiche, alla difesa da malattie o altre calamità.
- 5. Nel provvedimento la Giunta regionale dovrà menzionare :
- le specie e/o le aree che formano oggetto del divieto o limitazione;
- i periodi di divieto o limitazione;
- i controlli che saranno effettuati;
- le motivazioni alla base dei divieti o limitazioni.



# (Uccellagions - Cutture & scopi scientifici)

- i. În tutto il territorio regionale devistata ogni forma di presenta di presenta del presenta artigoli
  - 2. La Regione, semito l'Istribito Nazionale di Biologia della Silvano di Constante di Biologia della Silvano di Constante di Biologia della Silvano di Constante di Constante
  - 3. Il (onsiglio regionale, su proposta della Giusti regionale). Carollel apparenta la data di entrata in vigore della presente l'este regionale della presente della presen
  - a) la sttura e utilizzazione della sella gira e il provievo di mavalinidi e piccol nati, a scopo di studio e di riprovizzione a mine di riprovolamento:
  - b) l'intituzione di impianti adibiti alla cabtura con reti par consentire, a fini di ricerca scientifica, le attività di inanellamento.
  - 4. E' in ogni caso vietata la istitucione di lipicoti adibiti alla cattura con reti per fini diversi da quelli previsti nel secondo coma del presente articolo.
  - 5. le attività di cui elle lettere a) e b) possono essere svolte soltanto da per sonale qualificato, apposizione de insaricato da Istituti scientifici pubblici o ri conosciuti in base alla normativa vigente per le attività di inanellamento.
- 6. E' fatto obbligo a chi accide, cattura o rinviene uccelli inanellati, di darne notizia al Comme nel cui territorio è avvenuto il fatto, che provvederà ad informare l'Istituto nazionale di biologia cella selvaggina e la Provincia territorial mente competente.
- 7. E' fatto obbligo, a chi rinviene o uccide per motivi accidentali esemplari di namniferi o uccelli appartenenti alla fauna protetta o particolarmente protetta, di consegnarli al Comune territorialmente competente entro dieci ore dal rinvenimento. Il Comune provvedera alla destinazione ritenuta più idonea, con particolare riguardo per l'imbalsamazione a scopi dicattici in caso di esemplari morti.
- 8. In caso di esemplari di fauna protetta o particolarmente protetta rinvenuti fe riti, il Comme provvede alle cure e alla successiva liberazione in località idonea, anche servendosi di Organismi deputati allo scopo.

Bereich Genelius Renaments

### Art. 37 (Appostamenti fissi e temporanei)

L'E' vietato costituire su tunto il territorio regionale appostamenti lissi. Ci caccia, fatti salvi gli appostamenti per la selvaggina acquatica limitatame e alhe l'idende faunistico-venatorie e alle zone a genione spoie è istiente negle zone uride, listituite ai sensi della presente legge.

- 2. Sono consentiti gli appostamenti temporanei di caecia.
- 3. Si considerano appostamenti temporamei qualli coatituiti da speri di fortuna de da attrezzature smontabili che non abbiano companie durata esperiore ad una sior nata di caccia.
- da appostamento. 3. Burante l'esercizio della caccia/e vietato usare, e decenere più di due furili da par. di ciascun cacciatore.
- 5: Gli appostamenti fissi e temporanei, qualora interessimo terreni sui quali vi sia attività agricola o necessitino di preparazione di sito, sono soggetti al conseiso del possessore o del conduttore del fonos lago o stagno, ovvero, in nancanza, der proprietario.
- 6. Il cacciatore è tenuto a rimnovere l'appostamento temporaneo al termine della giornata venatoria.
- 7. E' vietato costituire appostamenti tempuranei a distanza inferiore a 100 metri dal perimetro delle zone protetto.
- 8. A ciascun appostamento temporareo compete una zona di rispetto di 100 metri;per gli appostamenti fissi la zona di rispetto non può essere inferiore a 150 metri.
- 9. La distanza fra gli appostmenti fissi non può essere inferiore a 300 metri.

idem

Art. 38 (Fondi Chiusi)

- 1. Nei fondi chiusi l'esercizio venatorio è victato a chiunque
- 2. Sono fondi chiusi quelli recintati con muro o rete metallica o attra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a 1,80 metri, o chiusi de corsi o specchi di acqua perenni il cui letto abbia la larghezza di almeno 3 metri e la presendita di almeno 1,50 metri.
- 3. I fondi chiusi sono segnalati con tabelle recanti la scritta "Fendo chiuso Divieto di caccia", apposte a cura dei proprietari dei Fondi, scritta alcan gravane di tasse o sopratasse regionali. La boro cost union va notificata, ca barte cel proprietario, alla Provincia competente per territa rio.
- 4. Gli addetti alla vigilanza, di qui alla presente legge possono in ogni tempo ac cedere ai fondi chiusi ai fini della vigilar a venatoria, previa autorizzazione del conduttore.

7 3 <u>5 1</u>7 3

## <u>Art. 30</u>

(Terreni in attualità di coltivazione)

- 1. Nei terremi in attualità di coltivazione è vietata peni forma di correizione.
- 2. Ma fini di cui al primo comma, sono de ritenersi in estrakità di coli selone a danneggiabili:
- in vivai, i terreni destinati a campi sperimentali di gualanti i cenere, la coltinazioni floreali e orticole, dal momento della preparazione del suolo pen la somena o il trapianto, fino al raccolto;
- le colture erbacse dalla germinazione o trapianto find al raccolto;
- tagilo;
- d) le foraggere mature per lo sfalcio;
- i fratteti, i pioppeti, gli agrumeti, i righeti, i carcioreti, dal comento del la germogliazione o fioritura fino al raccolto:
- i nardorleti e gli oliveti con piante allevate con forma intensive (palmetta,
- i terreni rimboschiti, compresi i reimpianti di boschi distrutti, dalla pianta zione fino al compimento del 15° anno di età, e comunque fino a che le piante non abbiano raggiunto l'altezza dei tre metri:
- b) i terreni coltivati a tabacco;
- il dixtoni distrutti o danneggiati da incendio o da altre cause, fino al L'ompimento dei lavori di ricostruzione boschiva.
- 3 Su tali terreni i conduttori o, in mancanza di essi, i proprietari del fondi devono apporre a salviguardia delle colture, apposite tabelle recambilità scritta "fondo in attualità di coltivazione divieto di caccia ai sensi di legge dal ... al ...". La richiesta di apposizione delle tabelle va comunicata, per la relativa autorizzazione, alla Provincia competente per territorio.

Same Busiline Floring Truste Sin sugar reterior Carera

( accensions delle stoppie)

- 1. E' vietato nelle campagne dar fuoco alle stoppie delle colture graminacee, le guminose, di erbe infestanti es di arbusti in genere.
- 2. Il predetto divieto non sur ssiste nelle campagne del/10 agosto/fino all'ult mo giorno del mose di gaggio.
- 3. Il divieto non sussiste, a\_itresi, nelle campagne per l'intero anno, nei casifin. cui si provveda alla distruzi, one di erbe infestanti, rovi, materiale risultante dalla potatura e simili, purcembe riuniti in cumulo.
- 4. In ogni caso, chi ha accesso il fuoco deve assistere di persona fino a che il fuo co sia completamente spento el deve aver pratica o le idonee precese.
- 5. Sono abrogate la norme delle a legge regionale 18/7/1974 n.24 re relative norme applicative contrastanti c. on quanto previsto nel presente articolo.
- 6. Il calendario venatorio reministrale può prevedere derogne a quanto disposto nel secondo comza del presente ar ticolo limitatamente alle zone a spiccata vocazione ce realicola.

6 Vestia, pagel inc 2 He catturati a ille movincie, burante il re lieus solo quando non sia coe

de de l'essere tenuti al guinzaglio. In difetto, so

on passono evera lasciati incustoditi nelle campagne a più

contrareti deveno essere dati in custodia ai servizi commali territorial

- 12 proprietario o il possessore del cane catturato, per ottenerne la restituzione, deve pintorsere le spese di mantenimento.
- 7. Trescorsi 30 giorni dalla cattura, se il proprietario del cane non si è presentego o non ha assolto agli obblighi di legge, il cane rimane di proprietà di chi la provveduto alla sua custodia, che ne dispone a norma dei propri speciali regolamenti.
- 5. Per quanto applicabili, le norme del presente articolo valgono anche per gli ani mali domestici inselvatichiti.
- 9. I cani impiegati nell'esercizio della caccia durante la stagione venatoria devono essere vaccinati contro la rabbia da non meno di 20 giorni e da non oltre 11 mesi ed essere accompagnati dal relativo certificato di vaccinazione.

- 1. E' vietato a chiunque:
- al) esercitare la caccia nei giardini, nei parchi pubblici e privati e nei tarreni adibiti ad attività sportive;
- 2) esercitare la caccia nei parchi nuzionali o regionali, parchi e riserve naturali o biogenetiche, Ousi di protezione e Zone di ripopolamento e cattura latte salve le finalità della rispettiva costituzione, foreste demaniali, statali pregionali, Centri pubblici e privati di produzione di selvaggina:
- esercitare la caccia ove vi siano opere di difesa dello Stato ed de il divieto sia istituito su richiesta dell'Autorità militare o dove esistano commenti da zionali, purche dette zone siano chiaramente delimitate da rabello, esenti da tasse;
- 4) esercitare la caccia nelle aie o nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da impobilità porticati stabili adibiti ad abitazione o a posti di lavoro, nelle zone occurrese nel raggio di 50 metri da vie di commicazione ferroviaria o da serade carrozzabili, es cettuate le strade poderali;
- 5) sparare da distanza minore di 150 metri con uso di fucile da caccia a carna liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massi
  ma in caso di uso di altre armi, in direzione di impobili, fabbricati e stabili
  adibiti ad abitazione e a posti di lavoro; di vie di commicazione ferroviaria
  o di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali; di funivie, filovie ed al
  tri trasporti à sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate
  e destinate al ricovero e alla alimentazione del besciame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;
- 6) portare armi da spare per uso di caccia, cariche, anche se in posizione di si curezza, all'interno dei centri abitati o a bordo di veicoli di qualunque genere; trasportare o portare le stesse armi nei periodi e giorni non consentiti per la caccia, se non smontate e scariche;
- 7) escrcitare la caccia a rastrello in più di tre persone e utilizzare, a scopo di caccia, scafandri o tute impermeabili da somozzatori negli specchi o corsi di acqua;
- 8) esercitare la caccia sparando da veicoli a motore, o da natanti a motore in movimento, o da aeromobili;
- 9) esercitare la caccia su superfici coperte in tutto o nella maggior parte da neve.
- 10) ed esclisione cei corsi e specchi d'acmia e per le specia accettination di cei appartenenti alla fauna selvatica, salvo che per i fini scientifici di cui all'art.36,0 nelle Zone di ripopolamento o cattura, nei Centri di produzione della selvaggina e nelle Ossi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte purchè, in tali casi, se ne dia avviso entro 24 ore al Comme territorialmente competente che adotterà le decisioni del caso;
- 11) detenere o commerciare esemplari di mammiferi o uccelli rinvenuti, catturati o uccisi per fini o con mezzi non consentiti dalla presente legge;
- 12) usare richiami vivi appartenenti alle specie selvatiche, ivi compresa la civetta:



<del>د رو</del>

Commence Same Commence Joursto Bloom nigno interior Green

Serve art.42

- Ĝ) ugare richiami vivi accessti o mutilati o richiami namento meccarico, elettromeca vico o elettromagnetico, con a santa amaka zione del suono, ivi compresi i registratori:
- 14) esercitare la caccia in qualsiasi specchio d'arqua dove si attuano affirità e pesca e acquacoltura, nonchè nei canali delle valli da pesca, dunudo di pes sessore le circondi con tabelle la cui apposizione è escate da tassa;
- 15) escreitare la caccia, sparando in direzione del pieseri, a distanza interior a 100 metri:
- 16) usare selvagging morta non proveniente da allevamenta, per segre e marilesta zioni a carattere gastronomico;
- 17) usare munizioni spezzate nella caccia agli ungulati; esare lacca, paniono pole, esche o l'occoni avvelenati o con tranquillanti; usar a si de sego te di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda;
- 15) commerciare be acce comunque confezionate, nonche eccelli morti di ein inferiore al tordo, latta eccezione per gli storat, i pesseri e le malgiole nel periodo in cui ne è consentita la caccia;
- 19) rimuovere, danneggiare o comunque rendere initions al long fine le la gittimmente apposte ai sensi della presente legge; salva pestando Porchice. zione dell'art.635 del Codice Penale;
- 20) usare esplosivi ad esclusione delle cartucce da caccie.
- gassare o affumicare la preda;
- 22) usare dispositivi elettrici atti a uccidere o stordire forti lutiles ciali, specchi ed altri dispositivi abbaglianti
- 23) la posta alla beccaccia e l'esercizio venatorio de la si forma, al bencaccino.
  - 2. E' vietato altresi a chiunque:
- 1) cacciare nelle zone umide dichiarate di importanza internazionale. regionale, nonché entro un raggio di 150 metri da esse. Si proto nelle zone umide in cui sia stato istituita il region di della caccia di cui all'art.13 della presente legge e fella le se in Aziende faunistico-venatorie costituite ai sensi dell'actività
- 2) usare il vischio o ogni altra sostanza di aselogo effetto nonce sino nefiche o commque tossiche e quelle inebrienti e esploienti;
- 3) usare gabbie, ceste, pierre a scatto, taglible ed con altre a le e trabocchetti ed i lacci di qualsiasi specie;
- 4) usare sorgenti luminose artificiali e altri dispositivi per sagli, dispositivi ettici equipaggiati di convertitore di la ficatore di immagine;
- 5) usare trappole o pasture preparate con quelstasi specie di con con la constante de la const
- 6) cacciare entro un raggio di 150 metri dal luogli in qui t in itani bestiang:
- 7) cacciare negli specchi marini entro una fascia di 150 meri dalla onda;
- S) somministrare erbicidi, antiparassituri ed altri posticidi ed za la preventiva autoizzazione della Provincia territoria per concederla, dovrà tenere presenti gli eventuali direli d zione può arrecare alla fauna selvatica:

- 9) pripriare entro un raggio di 50 metri da parchi e ricerve da chiunque 54 indituiti a norma di legge, o di casi di protezione, zone di ripopolamen- 54 6, centri pubblici e privati per la riproduzione della selvaggina;
- 10) usarge unimeli nelle esercitazioni, nelle care e nelle manifestazioni sportive di tiro a volo;
- 11) disturbare deliberatamente le specie-di uccelli protetti e particolarmente protetti durante il periodo di riproduzione e di allevamente.


[Vigilanza]

# Art. 43 . (Soggetti abilitati alla vigitanza)

l. La vigilanza è affidata:

there. Frust. Bur segue interne. Guerre

- a) ai dipendenti, preposti a tale funzione, delle Amministrazioni provinciali, Detti soggetti assumono la qualifica di "agenti faunistici" e vigilano in tutto il territorio regionale;
- b) ai soggetti di cui al successivo art. 44, purchè in possesso della qualifica di guardia giurata e autorizzati ai sensi delle norme di Pubblica Sicurezza. Detti seggetti assumono la qualific. di "guardie volontarie" e vigilano in tutto il territorio provinciale;
- c) al personale preposto nelle Aziende faunistico-venatorie e nelle Zone a gestione sociale della caccia;
- d) agli Ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato; alle guardie addette a parchi nazionali e regionali; agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria; alle guardie giurate commali, forestali e campestri; alle guardie privaté riconosciute ai termini delle norme di Fubblica Sicurena.
- 2. Le guardie giurate commali, forestali, e campestri e le guardie private ricons sciute ai sensi delle norme di l'ambrica Sicurezza pussono svolgere le luro fini zioni, ai fini della presente regge, limitatamente al territorio del Comma nel quale risiedono.
- 3. Agli agenti faunistici e guardie giurate volontarie è vietato l'esercizio de natorio e ittico nei territori in cui abitual mente esercitano le loro funzioni, salvo che per particolari motivi e providautorizzazione degli organi da cui dipendono. Al personale preposto nella richi de faunistico-venatorie e nelle zone a gestione sociale è vietato l'esercito venatorio e ittico per tutto il tempo in cui svolgono le funzioni di vigiliazza.



All'servicio volontario di vigilanta pub essere svelto in forma singole o associata :

- e) dalle guardie volontarie delle Associazioni venatorie e protezionisti Cene riconosciute:
- b) dagli objettori. di coscienza di cui la Regione chiede il distacco ai dicasteri interessati ai sensi della Legge n. 772 del 5.12.1972 e del D.L. n. 1139 del 28.11.1977;
- 2. Il servizio volontario, oltre alla vigilanza sull'applicazione delle norme vigenti in materia venatoria e ittica, concorre alla protezione dell'ambiente e alla vigilanza ecologica, offrendo altresi la propria disponibilità alle autorità competenti nell'opera di soccorso in caso di calamità pubbliche o disastri ecologici.
- 3. L'incrrico di guardia volontaria per vigilanza ittico-faunistico-ambientale ed cologica per quel che riguarda i cittadini di cui alla lettera bi del primo comma del presente articolo, è conferito tramite decreto del Presidente ella Giunta regionale, previo rilascio agli stessi, su proposta della Recione, della qualifica di guardia giurata ĉa parte dei competenti organi di P.S.. Per le guardie volontario delle associazioni venatorio e protezionistiche riconosciute, di cui alla lettera a) del presente articolo, non è necessario il predetto decreto.
- 4. Il conferimento e lo svolgimento dell'incarico di guardia volontaria è subordinato alla freguenza dei corsi di gualificazione e al superamento del relativo esame finale, come previsto dal successivo art. 45.
- 5. L'appartenenza al servizio volontario di vigilanza da parte delle guardie non dà luogo a costituzione di rapporto di lavoro e le relative funzioni sono espletate a titolo gratuito.
- 6. La Regione istituisce presso i propri uffici un registro con l'indicazione nominativa dei siggetti abilitati alla vigilanza faunistico-ittico-ambientale, di cui ai punti a), b) e c) dell'art. 43.
- 7. Le Province possono concedere alle forme associative che si costituisco no per esercitare la vigilanza volontaria, ai sensi del presente articolo, contributi in conto capitale fino ad un massimo del 90% delle spese di gestione.ritenute ammissibili, anche erogando anticipazioni. Per poter beneficiare dei contributi e delle relative anticipazioni le predette forme associative devono essere riconosciute attraverso le procedure di cui al com ma secondo lell'art. 7 della presente legge.
- 8. Il numero delle guardie volontarie, diviso in equale misura per ciascuna categoria di cui ai punti a) e b) del primo comma del presente articolo, mon può superare di 1/3 il numero complessivo degli agenti faunistici-venatori di cui all'art. 43, primo comma, punto a).

- 1. Il servizio volontario di vigilanza può escere svolto in forma singola o associata;
  - a) dalle guardie volontarie delle Associazioni venatorie e protezionistiche riconosciute;
  - b) dagli obiettori di coscienza di cui la Regione chiede il distacco ai dicasteri interessati ai sensi della Legge n. 7' del 15/12/1972 e del D.P.R. n.1139 del 28/11/1977;
- 2. idem.
- 3. idem.

4. idem.

- 5. idem.
- idem.
- 7. idem.

8. idem.

## Art. 45 (Attività di vigilanza - corsi di formazione).

- 👊 l'attività di vigilanza riguarda in particolare: 🔠 🎘
- a) l'applicazione della normativa comunitaria, nazionale, regionale, e comunale in materia faunistico-venatoria;
- b) l'esercizio della pesca e dell'acquicoltura nei corpi idrici di cui 100 del D.P.R. 24 luglio 1977 n.616, ivi compresa la representa sca di frodo;
- n) la tutela dei prodotti del sottobosco e cella floga projecti
- d) l'impiego in agricoltura di insetticidi, anticrittografici etc. ri ti dalla normativa vigente;
- e) la tutela dei boschi dagli incendi;
- f) gli inquinamenti dei terreni e dei corpi idrici per versaggio o mon conformi alla normativa vigente in materia e di tico di vorazioni industriali o da altre attività.
- 2. L'attività di vigilanza su ciascum territorio provincia coordinata dal Presidente della Provincia territorialiante d'intesa con i Commi e le Commità Montane sulla bisa di di Regione. La Regione esercita i poteri di coordinamento regiistituisce presso il competente Assessorato alla carcia li che per esercitare i poteri sostitutivi, di controllo e
- 3. La Giunta regionale, con apposito regolamento da granditali data di entrata in vigore della presente legge, derta horistica, vise, gli strumenti, l'arramento degli agenti famistica regionale e per disciplinare l'utilizzazione della
- 4. Il riconoscimento e/o lo svolgimento dell'incarion di guardia volontaria è subordinato al possesso della la ge, alla frequenza dei corsi di qualificazione organizazione e/o dalle Provincie in forma delegata, nonche stato di idoneità previo esame scrittu ed orale da al precedente art. 50.
- 5. La Giunta regionale annualmente promiove corsi di addetti alla vigilanza la cui attuazione è antidata il
- 6. I corsi di aggiornamento sono finanziati dalla Re-

1. ide

ششد ہے۔

La Giunt sei mesi detta norm to degli per disc salva te guardis si idem.

idem.

idem.

tato da emanarsi entr pla presente legge, primenti, l'armamen ratinio regionale e volontarie, fat l'armamen di P.S.

# (Poteri degli addetti alla vigilanza)

- 1. Per l'esercizio di vigilanza faunistica gli agenti faunistici e le guardie. volombrie possono chiedere l'esibizione del norto d'armi, della licenza di cia regionale, dei permessi di caccia, della polizza di assicurazione e della cacciagione a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o armesi atti alla cuccia, in esercizio o in attitudine di caccia.
- 2. In caso di contestazione delle infrazioni amministrative previste dalla presente legge gli addetti alia v giranza con funzioni di polizia giudiziaria procedono al ritiro del tesserimo di caccia regionale e redigono verbale, rilascian done copia immediatamente al contravventore, ove sia possibile.
- 3. Gli addetti alla vigilanza con funzioni di polizia giudiziaria provvedono al soquestro delle armi e dei mezzi di caccia, - . . . . . . . . con esclusione del cane e del richismo vivo, nei casi di consestazione delle infrazioni di cui ai puntilli. 2), 3) 4(5) e 6) dell'art. 51 della presente legge e depositano gli oggettà sequestra ti presso i competenti uffici di ciascuna Provincia. Le Province, ove non disposego no di propri idonei locali per la custodia possono stipulare apposite convenzioni con ditte autorizzate ai sonsi delle vigenti disposizioni di P.S.
- 4. Gli agenti : in tutti i casi di contestazione di una qualsiati imprazione ne alla normativa vigente devono sequestrare la selvaggina o parti di esse facilità te riconoscibili e i richiami acustici.
- 5. La selvaggina viva o morta viene consegnata alla Provincia territorial monte con petente che provvede a liberare in località adatta la selvaggina viva, e a cedere la selvaggina morta ad Istituti di assistenza.
- 6. Quando la selvaggina viva sia sequestrata in campagna, gli addetti alla rigitanna la liberano sul posto...
- 7. I mezzi non consentiti sono sequestrati si sensi della legislazione vigente. Sii oggetti sequestrati devono essere ritirati dai proprietari, in caso di diseccuestro entro un anno dalla notificazione del relativo provvedimento. Decorso inutilmente la le termine gli opgetti sono confiscati e venduti mediante pubblico incando. La casu di mancata vendita gli oggetti sono distrutti.
- 8.le guardie volontarie che non esercitano funzioni di polizia gladiziaria e che La seguito anche di denuncia, accertino violazioni alle leggi in vigore sulla caccia hanno pieni poteri di contestazione della infrazione compessa. Esse sono amilicare a redigere processi verbali nei quali devono essere specificate cutte le circustanze del fatto e le eventuali osservazioni del trasgressore.
- 9. I processi verbali di cui ai precedente conta devono essere trasficaci all'Ente da cui le guardie dipendono ed all'autorità competente per la irroganione de la sanzioni.

idem. idem. idem. idem. idem. idem. idem.

Gli Agenti venatori cha non esercitano funzioni di polizia giudiziar e che, a seguito moche di comuncia, accertino violazioni alle leggi in vigore sulla caecia, hanno pieni poteri di contestazione della in frazione commessa Esse sono abilitate a redigere processi verbali n quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del traspressore.

idem.

## (Tasse venetorie e conzioni) bainis No

(Natura e importo delle fasse vent die regionali)

- 1. Per conseguire i mezzi financiar de la conseguire de conseguire i mezzi financiar de la conseguire de conseguir
- 2. La tassa di concessione regionale per il filipio e il rimenvo della livenza di caccia regionale deve essere corrispusta da tutti i titolari di livenza di caccia per poter esercitare l'attività venatoria nell'ammata in corso.
- 3. Sono altresi assoggettati il pagamento di tasse di concessione regionale:
- a) i Centri privati di produzione della selvanzina:
- b) le Aziende faunistico venaturis:

Foreste, Fisca wegus inthone

- c) le Zone di addestramento cami;
- d) gli allevamenti a scupi alimentare e/o unnamintale;
- e) gli impianti di cattura:
- f) gli appostamenti fissi.
- 4. Il versamento è effettuato, in modo ordinario, su conto corrente postale intestato alla Tesoreria regionale.
- 5. La disciplina delle tasse di concessione, regionale è regionale dalla legge regionale 9 giugno 1980 n. 65 e successive modificazioni e integrazioni.
- i. Il numero d'ordine 15 della tariffa allegata alle legge regionale 9/6/1950 n.65 è abrogato.
- 7. I numeri d'ordine localia sariffa ellegre alla legge regionale 9 giugno 1950 n.05 sono così sostituiti:

numero	legge	indicazione degli atri	importe	importo	กอ่า
d'ordine		soggetti a tasa	tassz rilascio	tassa . annuale	rinnovo
	121/1961 DPR:641			-	
16	52	Concessione dicospicuzio ne di:			
		a) Azienda faunistico vena toria(per ogni ettaco)	10.000	10.000	(1)
· ·		b) Centro privato di produ- zione della selvaggina	200.000	200,000	(1)
		<ul><li>c) Zona addestramento cani (per ogni ettaro)</li></ul>	000.1	1.000	(1)
		<ul> <li>d) Allevamento a scopo ali- mentare e/o ornamentalo</li> </ul>	2001.000	200.000	111
		e) Impianto di cattura f) Appostamento fisso	50,000 200,000	50,600 200,030	62

Per conseguire i

legge, Sono istituit

cun al presenta :

2011-1-5

27 La tassa di con di caccio regiona cia per poter ese

- 3. Sono altresi as
- a) i Centri privaci 📜 🕻
- b) le Aziende faunistico
- c) gli appostamenti fismi
- 4. Il versamento è effectuati in a stato alla Tesoreria regionale
- 5. La disciplina delle tasse di que o giugno 1950 n. 65 e successive modifi

dalla presente de di caccia di

marvo della licenza mlari di licenza di cac

e regionale:

correme postale inte-

dela legge regio


# betrellera, Toreste, Swon negus interne Eucona

# segue art. 47

numero d'ordine	legge	<pre>indicazione degli atti   soggetti a tassa ;</pre>	importo tassa rilascio	
	121/1961 DPR. 641			arruale
17	52	Rilascio dell'ab <u>i</u> litazione all'eserci zio venatorio: a) con fucile ad un		
<b>.</b>		colpo o con arco b) con fucile a due colpi	(2)	(2)

### NOTE:

- (1) Gli importi devono essere versati entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscon
- (2) L'importo deve essere pari al 100% dell'importo vigente della tassa di concessione governativa per la licenza di porto d'armi per uso di caccia, di cui all'art.2; della legge 27 dicembre 1977 n. 968 e successive modificazioni a integrazioni.
- (3) L'importo versato ha validità per l'annata venatoria in corso alla data di effettivo versamento e non è dovuto qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.



To Broken, Front Blee some rolling Come

## Art. 15 (Riparto dei proventi delle tasse regionali)

- 1. La Giunta regionale ripartisce 1'80% dell'ammontare dei proventi derivanti dalla riscossione delle tasse di concessione regionale a favore degli Enti delegagi per l'esercizio da parte di questi delle funzioni di cui alla presente legge, sale la base dei seguenti parametri:
- il 20% in rapporto al numero dei cacciatori residenti nel territorio provinciale;
- il 60% in rapporto all'estensione del territorio agro-forestale provinciale;
- il 20% in repporto all'estensione di territorio provinciale su cui sono state istituite Oasi di protezione e Zone di ripopolamento e cattura.
- 2. La Giunta regionale è autorizzata a corrispondere entro il 30 giugno di ogni anno, sulle sonne da divolvere agli Enti delegati, un acconto nella misura del 50% dei proventi effettivamente riscossi dalla Regione alla stessa data. Il saldo deve essere corrisposto entro il 31 marzo dell'anno successivo.
- 3. Le soume introitate delle Provincie ai sensi della presente legge sono versate in un conto corrente vincolato presso le proprie Tesorerie e non possono essera utilizzate per scopi diversi da quelli previsti della presente legge. Tali sonne potranno essere integrate delle Province nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio.
- 4. Un'aliquota non inferiore al 20% della somma annualmente introitata dalle Province ai sensi del presente articolo è destinata da queste ultime per alimentare i fondi di tutela della produzione agricola e degli allevamenti di qui el successivo anticolo.
- 5. La Giunta regionale utilizza entro il 31 dicembre di ogni anno il rimanente 20, del l'ammontare dei proventi derivanti dalla riscossione delle tasse regionali con particolare riguardo alla corresponsione dei contributi previsti dagli artt.7, 34 e 15 e per far fronte alle spese proprie e delle Province per quanto stabilito nell'ert.44.
- 6. Agli immegni di spesa e alle relative liquidazioni provvede, con proprio decreto, il Presidente della Giunta regionale.

Art. 48

idem.


L.

16 June Tours Sine com man Tour 62

7art . 49\_

(letituzione del fondo di tutela della produzione agro-spotecnica)

- 1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecativile produzioni agricole e agli allevamenti zootecnici della selvaggina a palle attività venatorie, fatta eccezione in ogni caso per i danti arrecati nel fondi chiusi o mei territori compresi nelle zone di cui alle lettice c), d), e), f) e g) dell'art. 10, ciascuna provincia istituasce un fondo all'inte di indennizzare i conduttori di aziende agricole che ne facciono richiesta documentata.
- 2. Il Consiglio regionale regolamenta entro sei mesi della data di entrata in vigore della presente legge la utilizzazione e il funzioname: o dei fondi di cui algoresente articolo, prevedendo fra l'altro la costituzione di parte delle Province di appositi Comitati composti da rappresentanti celle Organizzazioni e ricole e delle Associazioni vanatorie presenti nella Consulta regionale di cui all'articole
- 3. Alle Province sono delegate le funzioni relative alla ricezione delle richieste di risarcimento dei danni, all'accertamento degli stessi, alla concessione, liquida zione e pagamento degli indermizzi.



Verselling Touch Flow Some when Come

. W Branche Line time Burgan

# Art. 50 (Procedimento Sanzionatorio)

- 1. Per il procedimento sanzionatorio si esserva quanto dispone la legge 24 novembre 1951 n.689, le violazioni in materia di caccia sono accertate, mediante processo verbale, dagli pedetti alla vigilanza dipendenti dagli Envi de legati, che esplicano i loro compiti e poteri nei limiti di quante previsto dalla presente lagge.
- 2. Il processo verbale di ascertamento deve contenere:
- a) l'indicazione del tempo e luogo di accentamento;
- b) le ge meralità e la qualifica del verbalizzante, monche l'Ufficio o il Comando di armantenenza:
- c) le generalità del trasgressore; ·
- d) l'infividuazione degli eventuali obbligati in solido;
- e) la discrizione sommaria del fatto con indicazione delle circostanze di tempo e di luogo, nonchè dei mezzi e strumenti impiegati dal trasgressore, con la eventua legindicazione delle norme violate;
- f) la eventuale dichiarazione resa dal trasgressore;
- g) Hardichiarazione di avvenuta consegna al trasgressore della copia del processo verbale;
- hi le generalità di eventuali testimoni sui fatti eggetto della viclazione.
- 3. Copia del processo verbale deve essere inoltrata:
- -- all'Ufficio regionale del contenzioso territoria mente competente;
- al Presidente dell'Amministrazione provinciale termitorialmente competente;
- al Comando o Ufficio da cui dipende il verbalizzante.
- 4. La contestazione/della violazione è immediata, ove sia possibile. In caso diverso il Presidente dell'Amministrazione provinciale provvede, entro povanta giorni dal l'accertamento, a notificare al trasgressore e/o obbligati, a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, il processo verbale, con la indicazione dell'importo da corrispondersi per la definizione ai sensi dell'art.16 della legge 24 novembre 1861, n.639.
- 5. Accertata la regolarità del versamento effettuato e ove non si dia luogo alla proposta di revoca o esclusione definitiva della concessione della licenza, e sempre che non ricorra l'ipotesi di confisca o nonfisia proceduto al pagamento forzoso, si provvede al dissequestro e al dissigillo dei mezzi di caccia, qualora non si sia già provveduto ai sensi dell'art.19 della legge 24 novembre 1981, n.689.
- 6. Entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione, il trasgressore può far pervenire all'Ufficio regionale del contenzioso territorialmente competente e per conoscenza all'Amministrazioneprovinciale o agli organi da cui dipendoro i veribilizzanti, scritti difensivi a mezzo lettera raccomandata ovvero può chiedere di essere servito.
- 7. L'Ufficio regionale del contenzioso territorialmente competente, sentito il parece della Commissione di cui all'ultimo comma del presente articolo, se ritiene fondato l'accertamento determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione entro i limiti editiali previsti dalla presente legge e ingiunge il pagamento della somma, maggiorata delle socia all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate in solido; qualora l'accertamento non sia ritenuto fondato, l'Ufficio regionale del contenzioso, sentito il parece della Commissione di cui all'ultimo comma del presente articolo, emitte, ordinanza motivata, di archiviazione degli atti, commicandola integralmente all'organo che redatto il rapportore al Presidente della Amministrazione provinciale territorialmente competente.

Art. 5

- S. Il pagamento dase dell'ingiunzione, see l'obblige di fornice è avvenuto all'Omera
- 9. In caso di mancato scossione della son me di cui al T.U. accer
- 10. L'ingienzione del nibile opposizione al legge 24/11/1951 m
- 11. L'atto con 👸 che notificato nanza ingiunziose
- 12. In caso di per ogni semb

to.

- col alla present e egge. arministrativo a

a giorni dalla actificationi 1. Il trasgressore ha compris 11 decino flumo da quello in est

ritto la Regione procede alla reaia. com l'esservanza de le por

of esecutivo c avverso essa é propotelle norme di cui all'art.27 della

avanti al Pretore deve essere ancontenzioso che ha emesso l'ordie difesa in giudizio.

somma Covuta è maggiorata di 1/10 n cui la sanzione è divenuta esi-

su secnalazione dell'Ufficio reerritorio, nei casi di cui ai punti/ olo 5% dispone la sospensione, revoregionale. E' obbligatoria la esclu nei casi previsti ai punti 4) e 6)

Tel Contenzioso formula proposta di initiva della licenza di porto d'armi ai punti () e 6) del successivo artir.

o digrimovo decorsi dieci anni dalla

nito un apposito casellario per la. relative ai procedimenti sanzionatori di l'esatta qualificazione dell'illecito delle sanzioni.

5. Nell'ipotesus de la prince punte 5) gli uffici regionali del contenzioso decisio delle commissione istituita con apposito de creto del Presidente della diunia degionale, così composta : funzionario regionale responsabile del settema coccia o da un suo delegato, che preside; funzionario regionale segionale dell'Ufficio regionale del contenzioso territorialmente in persito o da un suo delegato; funzionario provinciale designate del Presidence della Provincia territorialmente interessa-

Same Starten Beir Found From some intern Chille

1. Per la violazione delle disposizioni della pres cazione della legislazione vigente in marenia seguenti sanzioni amministrative:

1) da lire 100.000 a lire 500.000 e la sossention fino a 3 anni per chi esercita la caccia ser sima ovvero senza essere in regula con ils tive e regionali; in caso di recidiva, dilli sclusione definitiva della compessione della

2) da lire 100.000 a lire 500.000 e la sus la per chi esercita la cacc a senza ater compat sensi della vigente normativa, in esso de re lione e la revoca della licenza

3) da lire 100.000 a lire 300.000 e la lason. chi esercita la caccia in periodi, giorni cui sussiste un divieto di caccia; in c milione e la sospensione della lice la la la diva da lire 400.000 a lire que milioni

4) da lire 500.000 a lire tre midioni e la tron caccia su specie di uccelli o carnife presente legge

5) da lire 100.000 a lire 500.000 per chire son caracter caracter and e mezzi non consentisione della licenza fino ad un anno de un consenti-400.000 a lire due milioni e la revosa de lite iore recidiva, da lire de licenza fino ad un anno de lite iore recidiva, da lire de lire secono de lire de literatura de lire secono de lire de lireratura de lireratura

da lire 350.000 a lire due milloni e la dia licenza o la esclusione definitiva della stessa, eccezion fetta principia della quando non sia recidivo, per chi esercita d'uccellagione o de la cattura di uccelli in qualsiasi forma in violazione di quanto dispose de properte lerge da lire 60.000 a lire 303.000 per cha asserblina carcia senza essere munito del

tesserino regionale

8) da lire 10.000 a lire 50.000 per du men principe ed effettuere le prescritte annotazioni sul tesserino regionale

da lire 10.000 a lire 50.000 per chi, pun essentione munito, non esibisce la licen-za di porto d'armi per uso di caccia o la molicia di assicurazione o il tesserino regionale; la senzione si applica nel minimo quilora il trasgressore esibisca i do \_cumenti entro 8 giorni;

10)-da lire 10.000 a lire-50.000 per ciascun capo, per chi viola le disposizioni relati ve alla cattura o abbattimento di uccelli inancilati o di selvaggina protetta di g**cui al** precedente art.36 .

(a) da lire 100.000 a lire 500.000 per ciastum capo, per chi destina a scopi diversi da quelli indicati nella presente legge la selvaggina introdotta dall'estero ovvero per chi introduce dall'estero selvaggina viva estranea alla fauna indigena na zionale senza le autorizzazioni prescritte dalla presente legge ovvero per chi vio la le disposizioni di cui al precedente art.16

ngice legge, fatta salva l'appl in coria e penale, si applicano della legis

Mrc 50.000 ro a i enti ier ES DEVELO SELLA Wive a regionalia in

evidence of the said

esclusione definition

f de lire 50.000a per chi esercita la bace sensi della vicente no Prone e la revoca de la

da lire 50.000 a line i chi esercita la caccia son cui sussiste un diviero e le co milione e la sospensione della

diva de lire200.000 a Recount

4) da lire 500.000 a lire tres that e a response acerta per cir eserciti caccia su specie di uccelli o manter suspense protecti al sensi de

presente legge 5) da lire 10,000 a lire 500.000 per chi mercita la caccia con medi e mezzi no:

209.000 & lire un

Lulteriore reci-

er chi esercita la

ovetti ai sensi della

sentiti ovvero su specie di uccelli o me miferi nei cui composti non è cons ta la caccia; in caso di recidita, da lire 100.000 a lire un miliane e la so sione della licenza fine adver anno; in case di ulteriore recidivati da 200.000a lire due milioni e la revoca della licenza

6) da lire 20.000 a lire due milioni e la revoca della licensa o la esclusione nitiva della stessa, eccezion fatta per il minore di anni 18, cuando non sia divo, per chi esercita l'uccellagione o commque la cartura di uccelli in qu si forme in violezione di quanto dispone la presente lerge

7) da lire 30.000a lire 300.000 per chi esercita la caccia senza essere manito tesserino regionale

8) da lire 5.000 a lire 50.000 per chi non provvede ad effettuere le prescritt annotazioni sul tesserino regionale

9) da lire 5.000 a lire 50.000 per chi, pur essendone munito, non esimisce la za di porto d'armi per uso di caccia o la polizza di assicurazione o il tess regionale; la sanzione si applica nel minimo qualora il trasgressore esibisc cumenti entro 8 giorni;

-10]-da lire 5.000a lire-30.000 per ciascun-capo, per chi viola le disposizioni ve alla cattura o abbattimento di uccelli inanellati o di selvaggina protett cui al precedente art.36 )

11) da lire 50.000 a lire 500.000 per ciascun capo, per chi destina a scopi div da quelli indicati nella presente legge la selvaggina introdotta dall'estero vero per chi introduce dall'estero selvaggina viva estranea alla fauna indig zionale senza le autorizzazioni prescritte dalla presente legge ovvero per c la le disposizioni di cui al precedente art.16

por gella concessione della licen e conseguito la licenza med and answie delle tasse gove 00.000m lite un milione e la

a licence fine a tre anni Tyrul essicurazione ai 200,000 a lire w

epodencití ovýcho in 20: da lire 100,000 a lin enra diti in amo di ulteriore :

R. Comos Comos de for reference Lacren

- (2) da line 100.000 a line 500.600 per chi esercita la cacilla to d'ami scaduta o difforme da quella prescritta;
- 13) da lire 30.000 a lire 100.000 per chi brreca domi lire 10.000 per ográ tababla o palo famesto. A como o estado da lire 100.000 a lire 500.000 per chi di la collectione di belle previste dalla presente lenge, o ne abbata
- sentiti dalla presente legge overo capazza e possiità pesser de oltrese lire 10.000 per ogni tabolla apposto al suprem
- 15) da lire 50.000 a lire 30.000 per cha receis accessing di liocal senza esservare le norme di cui alla presente sano.

  16) da lire 100.000 a lire 500.000 per di tesercita la caccia sonza essere in regola.
- con il versamento delle tasse il compossione regionale
- 17) da lire 10,000 a lire 50,000 par chi reconglie, derneggia o distrigre uova o nidi della selvasmina
- 13) di li-e 50.000 per ciascun capo colpito durante l'esercizio di tiro a volo violan do quanto dispone la presente legge
- 19) da lire 50.000 a lire 300.000 per chi viola le disposizioni relative all'uso degli Erbicidi, antiparassitaria pesticidi di cui al punto S dell'art.12-secondo cuma
- 20) da lire 50.000 a lire 500.000 per da esercita la cacila aprovvisto cella relativa autorizzazione melle zone a gestione sociale, melle socia agro-turistico-venatorie, melle Aziente faumistico-venatorie;
- 21) da lire 30.000 a lire 300.000 per tutti i dasi man richiamati esplicitamente nel presente articelo.
  - 2. Il Presidente della Giunta regionale è delegato a variare, con apposito decreto, le misure minime e massire delle sanzioni di cui al presente articolo al fine di uniformarsi a eventuali norme statali che signo chanate successivamente alla data di ... approvazione della presenta legge.
  - 3. Nei bilanci delle Province sono istituiti appositi capitoli di entrata nei quali dovramo affluire i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative in materia di caccia previste dalla normativa vigente.
  - 4. I pagamenti devono essere effettuată mediante versamento sull'apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria della Provincia territorialmente competente. le Province sono in ogni caso tenute a comunicare alla Regione i pagamenti entro il decimo giorno da quello in cui sono stati effettuari.
  - 5. Le somme riscosse ai sensi del precedence comma sono utilizzate dalle Province per finalità riguardanti la ricostituzione del patrimonio faunistim-ambientale e sua Vigilanza, nonche per il finanziamento delle attività di qualificazione e aggiornamento previste dalla presente legge.
- 6. Una quota pari al 5% delle somme introitate ai sensi del presente articolo è di pertinenza del verbalizzante.

reila la caccia con la licerca di

dano, rimmove o manomette le tal patte Ropali di sostegno, oltre a o prostanso o ministranso

alle al di fuori dei casi co dalità prescritte, oltre a l

iene di funchi senza esser

seria essere in rego

d distrugge nova o r

to di tiro a volo vio

legi ert. 12 secondo

uvist jolia relativa : avist e-venatoria, :e: 20) da lire 50.000 a lire 500.000 per chi eserti torizzazione mile come a gestione sociale. Azionde faunistico-venatorie:

21) da lire 5.0002 lire 50.000 per tutti i caling sente articolo.

Tire 30:000

Tic prevised

Office 10.000mg

i) en 35: e 100,000 a

a sur iti dalla prere 10.000 per dis

10) de lire 50.000 a 1

della selvaccina

16) da line 100.000 a Mie

con il versacento delle

17) da lire 10.000 a lire 50.00

j3) di lire 50.000 per distail e

do quanto dispose la presente dance

gli erbicidi, muiparassitari e peste

19) da lire 50.000 a lire 300.000 pero de la

re le norme de chi

- 2. Il Presidente della Giunta regionale è delegato a decreto, gli importi delle sanzioni pecuniario il di all'interente ar colo agli importi fissati da norme statali nellimit. Il indicazion degli importi medesimi.
- 3. Nei bilanci delle Province sono istituiti appositi capitoli dovranno affluire i proventi derivanti dalle sanzioni aministi. ve in steria caccia previste dalla normativa vigente.
- 4. 1 pagamenti devono essere effettuati mediante versamento sull'esposit tonto rente postale intestato alla Tesoreria della Provincia territorialmente Competent Le Province sono in ogni caso tenute a comunicare alla Regione i pagamenti entre decimo giorno da quello in cui sono stati effettuati.
- 5. Le somme riscosse ai sensi del precedente comma sono utilizzate delle Province per finalità riguardanti la ricostituzione del patrimonio faunistima di mutale e vigilanza, non he per il finanziamento delle attività di qualificazione e aggiori mento previste dalla presente legge.
- 6. Una quota pari al 5% delle somme introitate ai sensi del presente articolo pertinenza del verbalizzante.

a del Manente nel pr

- 1, Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con stanziamenti iscritti in appositi capitoli del bilancio regionale.
- 2. Le somme da riscuotere a titolo di tasse di concessione regionale in materia di caccia sono iscritte annualmente in apposito capitolo di entrata del bilancio di previsione della Regione e sono destinate all'attuazione degli interventi ed al finanziamento degli inti delegati per le spese connesse all'esercizio delle deleghe, di cui alla presente legge.
- 3. Nei bilanci di previsione della Regione, alla parte spesa, a partire dall'anno 1983, è istituito il seguente capitolo:
- "Spese derivanti dall'attuazione degli adempinenti ed interventi in materia faunistico-venatoria ed ambientale", secondo importi pari a quelli previsti nel capitolo di cui al secondo comma.
- 1. Le somme da riscuotere a titolo di tasse di concessione regionale in materia di caccia possono essere integrate con ulteriori fondi, nei limiti delle disponibilità di bilancio, in sede di approvazione del corrispondente bilancio regionale di previsione.

(North Cartestant)

- Agli oneri derivant de la propioazione della presente legge si fa fronte con sean di pritti in appositi capitoli del bilancio regionale.
- 2. Le somma da risculte di tisolo di tasse di concessione regionale in materia di carcia do iscritte annualmente in apposito capito di entrata del bilan formi previsione della Regione e sono destina te all'attuazione della interventi ed al finanziamento degli Enti delegati per le spesa panesse all'esercizio delle deleghe, di cui alla presente la res.
- 3. Nei bilanci di previsione dell'appropria partire dall'anno 1984 è istituito il seguente calità di fi

# S.P. B. A. A.

- Cap. 13414 "Spese derivent" dal Esttuazione degli adempimenti ed interventi in materia fattistico venatoria ed ambientale", secondo importi pari a desla previsti nel capitolo di cui al secondo comma.

## ENTRATA

- Cap. 30682 "Tassa di concessione regionale in materia di caccia". -
- 4. Le somma iscritte nel capitolo 13474 possono essere integrate con ulteriori fondi, nei limiti delle disponibilità di bilancio, in sede di approvazione del corrispondente bilancio regionale di previsione.

יינוע פנסוות

COPYST TRANSPROSTE E PROLIT

- λι†.. **5**2

Zone protette esistenta)

1. Le casi di protezione e ritugio, istituire to sense de est. 28 della legge statale 2.8.67, n. 799, le zone viete e ella indocazioni di cuite ai sensi dell'art. 23 del R.D. 5 ciueno 1539, n. 705 e, decassive modificazioni, e, comunque, le aree di tutela indicat le riterve daturali di popolamento animale, regolamentate dalle norma del riterio III del lo sesso R.D. è dai decreti ministeriali prapati successivable e ai D.P.R. n. 646/77, restano confermate fino alla loro sossiluzione con le pone previste dall'art. 10 della presente legge.

La gestione faunistica all'inserno da teli zone è affidata alla Regione.

- 2. I titolari dei Centri publici per la produzione della selvaggina esi stenti devono adeguarsi alle nome della presente legge, ai fini della validi tà della concessione, entro 90 giorni della data di entrata in vigore della presente legge.
- 3. I titolari dei Centri privati per la produzione della selvaggina esisten ti devono adegnarsi alle norme della presente legge, ai fini della validità della concessione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della re golamentazione di cui al quisto coma dell'art. 15 della presente legge.

to FY War a

Bologica Cambrille Francisco. Bolo, Tanto Bur regue esteria. Virgie

Art. 52

(Disposizioni transitorie sulle discrefaunistico-venatorie)

- 1. Le concessions in arte del position di étable di étable in vigore della presente presente presente presente presente precedente.
- 2. Sentito i livituo se long il a la mala recione può equito rizzare la trasformasi in fil ventrolie delle riverve di daccia che presentito rifere in paturalistico con particolare riferimento alla gressa zgin pea lo, cervo, daino, molone), alla tipica fauna regione una eppe l'avrice rossa, starna, ci giale) e alla faura lipiatico epec l'impermide e vallive, in nuncro e per super fici odople il la purita presentino strutture e ambienti adeguati.
- 3. Le dossile di transcrizzione devoto pervenire alla Regione entro 60 giorni dalla cambi del distrivo regolamento attuativo.

- può autori

  delle riserva

  co-naturalist

  europea (Capri

  nale (Coturnità la

  fauma acquatica

  e per saperilei-com

  e ambienti adegni
- 2. Le domande di tras de la 60 giorni dalla emiliari
- 3. Fino alla data relativa lia faunistico-venatoria, in ter caccia è vietata cent fa ma quanto previsto dalla logge di tabellazione, vigilanze a

Biologia della Selvaggina la Reg Maziende faunistico-venatorie duno rilevante interesse faunis deferimento alla grossa selvaggi lone, illa tipica fauna regi starna, cinghiale) e alla mesuside e vallive, in numero purche presentino strutture

rval re alla Regione entro

tipuzione dell'Azienda Estiviti in riserva di Constanto, Fermo restant 1981, n. 6 in materia

72

10

Art. 55 (Suppressione dei Comitati provinciali della

1. I Comitati provinciali della caccia, di cui all' 1939 n. 1010, e successive modificazioni, sono sono data di entrata in vigore della presente laga.

manus Elmonia. Elmonado

Frank Bleen Land totaling France

- 2. Il patrimonio di detti Comitati, ogni kijuzzi (a corso de lativi diritti e obblighi, nonche il relativa de mala describi scan telli sferiti alle Provincie territe delatante de pe
- 3. Il personale in servizio o dipen pre i pri rismis privenzionati presso i Comita i provinciali della licci ser la volgimento delle attività e dei prvizi di condopico, ne de di vigilanza degli ambibli protetti e delle strutture il levaro tistiche pubbliche realizzati secondo le previsioni dei pie pregionali venatori, e che, in servizio alla dita dei 31.12.19 di maturato il diritto di rapporto di lavoro a tempo indetermina dal sensi dell'art. 2 della Legge 18.1.62, n. 230, sarà inquadrato riminio il peripento di una preva concorsule di idenettà i nel ruoldiaedii enti di appartenenza.

Il metri i relatip servizione

of situatione giuridica in cor role il relativo personale in trasferiti alle Province mit. Du

(Arienda regionale per l'equilibrio fagai (ich)

al La Recione istituisce l'Anienda resignado nos l'equilibris de histico sella Puglia - APEP, articolambla la serioni ringinos

- 2. Le finalità dell'Azienda rigualdano ta
- a) la produzione della selvaggina stanziale al tine della selvaggina selvagg
- b) la detentione, la riproduzione in caltività e la Wobilitazione di esemplari di specie protette il particolar interpretatione particolare dei rapaci;
- c) l'assistenza tecnica agli Enti locali ver l'attuazione dei programmi di ripopolamento fauntatico.
- d) la ricerca scientifica e sperimentazione in ordine alla situazione di razionali forme di allevaranto e ambientamento delle specie selvatiche;
- c) la promozione di studi, scambi di esperienze e la diffusione delle informazioni in materia di programmazione faunistica.
- 3. La Regione potrà rilevare, previo le necessarie intese, il Centro Pubblico di Allevamento selvaggine di Bitetto e il personale in servizio o dipendente da organismi convenzionati presso tale Centro alla data del 31.12.1982 per lo svolgimento dei servizi di conduzione e di gestione, previo superamento di una prova concorsuale di idoneità.
- 4. Le norme per il funzionamento dell'Azienda regionale, ivi compresa la determinazione dell'organico del personale necessario, saranno deliberate con apposita legge regionale da approvarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La Regione potrà rilivara pinistrazione Provinciale di selvaggina di Bitetto e 11
4. Le norme per il funzionamento la determinazione dell'organia adottate con apposita legie incentica.

e intere con l'Ammilico de Allevamento

rionale ivi compress

Art. 57 (Alregazione e/o rinvio a norde presignant)

- 1. Alla data di entrata in vigore della presentalegge cossine di altrano cazione le nome del R.D. 5 giurno 1939 n. 1816 e successiva personale renchè ogni altra normativa in contrasto cos la presenta l'egge.
- 2. Per quanto non espressamente previsto della presente la logge 27 dicembre 10, n. 965 è dicembre 10 integrazioni.

Consulto movincia i perma timeta famintico-adientale

# TITOLO III - PROGRAMMATONE I PRIMORIALE, ZONE FAUNTSTICO AMETENTALI

- Carta famistica regionale

Piani e promet regionali in materia fauristico ambiemale .

- Aree faunistico-venatorie e per il riequilibrio ambientale

Arc. 11 | Oasi de protezione

Art. 12 - Zone di ripopolamento è cattura

Art. 13 2 Zone per la gestione sociale della caccia

Art. 16 - Centra pubblici per la produzione della selvaggina

Art. 15 - Centri priveti per la producione della selvacgina

Art. 16 Allevamenti e detenzione della fauna a scopo denamentale e amatomale.Tassidermia e imbalsamazione

Art. 17 - Zone agro-turistico-venatorie

Art. 18 - Zone permaddestramento cani

Art. 19 - Azienše faunīstico-venatorie

Art. 20 - Terremi del demanio

Art. 21 - Tabellazione

Art. 22 - Ripopolamento faunistico. Introduzione della selvaggina dal 1 estero

Art. 23 - Osservatorio faunistico regionale

## TITOLO IV - ESERCIZIO DELLA CACCIA IN REGIME CONTROLLATO

rt. 24 - Documenti venatori, 🦥 💮

rt. 25 - Licenza di porto d'armi per uso di caccia.

